

1858 - COMUNE DI LIVIGNO/PREZZO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE

Provvedimento n. 30675*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 19 giugno 2023;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modifiche;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la propria delibera del 29 marzo 2022, con la quale è stata avviata un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14, della legge n. 287/90, nei confronti delle società Cus.Car. S.r.l., Tre.Car. S.r.l., Ges.Car. S.r.l., Cu.Ba. S.r.l., Fibo S.r.l., C-Energia S.r.l., Market S-Anton di Compagnoni Virgilio & C. SAS, G.M.F. S.r.l., Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l., Silroc S.r.l., Global Service S.r.l. o più brevemente Global S.r.l., per accertare l'esistenza di possibili violazioni dell'articolo 2 della legge n. 287/1990;

VISTA la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie, inviata alle Parti in data 24 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la documentazione in atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Cus.Car. S.r.l. ("Cuscar") è una società controllata da persone fisiche attiva nella distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso un distributore che utilizza il marchio Q8.

Il valore del fatturato totale realizzato da Cuscar nel 2021 è di euro 2.458.911.

2. Tre.Car. S.r.l. ("Trecar") è una società controllata da persone fisiche attiva nella distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso un distributore che utilizza il marchio Q8.

Il valore del fatturato totale realizzato da Trecar nel 2021 è di euro 12.944.74.

3. Ges.Car. SAS di Cusini Bernardo & C. ("Gescar") è una società controllata da persone fisiche attiva nella distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso un distributore che utilizza il marchio Eni-Agip.

Il valore del fatturato totale realizzato da Gescar nel 2021 è di euro 1.740.926.

4. Cu.Ba. S.r.l. ("Cuba") è una società controllata da persone fisiche attiva nella vendita al dettaglio di generi alimentari e nella distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso un distributore che utilizza il marchio Eni-Agip.

Il valore del fatturato totale realizzato da Cuba nel 2021 è di euro 4.314.444.

5. Fibo S.r.l. ("Fibo") è una società controllata da persone fisiche attiva nel commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e, fino alla fine del 2021, nella distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso un distributore.

Il valore del fatturato totale realizzato da Fibo nel 2021 è di euro 5.391.675.

6. Le cinque società citate, Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba e Fibo, *[omissis]**. Alla luce delle ulteriori informazioni raccolte nel corso dell'istruttoria (cfr. *infra*) – per le quali, ad esempio, esse risultano soggette a politiche commerciali unificate – tali imprese si possono inquadrare, ai fini delle condotte oggetto di istruttoria, come un unico centro di interesse, al pari di un gruppo di imprese (di seguito indicate anche come "gruppo Cusini").

Il valore del fatturato totale realizzato a livello mondiale dalle società del gruppo Cusini Fibo nel 2021 è di euro 26.875.042.

7. Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l. ("Bondi") è una società controllata da persone fisiche attiva nella distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso due distributori che utilizzano il marchio IP (uno dei quali precedentemente TotalErg).

* *[La presente versione del provvedimento riporta la rettifica a seguito della delibera n. 30704 del 11 luglio 2023, pubblicata su questo stesso Bollettino.]*

* *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

Il valore del fatturato totale realizzato da Bondi nel 2021 è di euro 2.333.532.

8. Silroc S.r.l. ("Silroc") è una società controllata da persone fisiche attiva nella vendita al dettaglio di varie tipologie di prodotti e nella distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso un distributore che utilizza il marchio Q8.

Il valore del fatturato totale realizzato da Silroc nel 2021 è di euro 67.104.81,73.

9. Global Service S.r.l. o più brevemente Global S.r.l. ("Global Service") è una società controllata dalla società Sigigroup S.r.l. attiva nella distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso un distributore che utilizza il marchio Q8.

Il valore del fatturato totale realizzato a livello mondiale da Global Service nel 2021 è di euro 6.952.814.

10. C-Energia S.r.l. ("C-Energia") è una società controllata da persone fisiche attiva nella distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso un distributore che utilizza il marchio Eni-Agip.

11. Market S-Anton di Compagnoni Virgilio & C. SAS ("Market S.Anton") è una società controllata da persone fisiche attiva nel commercio al dettaglio di varie tipologie di prodotti e nella distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso un distributore che utilizza il marchio IP.

12. G.M.F. S.r.l. ("GMF") è una società controllata da persone fisiche attiva nella distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno, attraverso un distributore che utilizza il marchio IP (ex TotalErg).

II. IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO

13. In data 10 dicembre 2021 è pervenuta una segnalazione (successivamente integrata il 17 dicembre) da parte del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza (in seguito anche "NSA") relativa a una possibile intesa restrittiva nel settore della distribuzione di carburanti per autotrazione in Italia settentrionale e, in particolare, nell'area del Comune di Livigno (SO). La segnalazione del NSA originava, a sua volta, da una segnalazione pervenuta allo stesso da parte della Tenenza della Guardia di Finanza di Bormio (in seguito anche "GDFB"), trasmessa dal NSA in allegato unitamente a ulteriori informazioni autonomamente reperite dal NSA. La segnalazione pervenuta riguardava la possibile esistenza di un'intesa tra dodici operatori, titolari dei dodici punti vendita (tredici, fino alla recente chiusura di uno di essi) dell'area di Livigno, suffragata anche da evidenze, sia fattuali (in termini di persistente omogeneità dei prezzi) che documentali (*e-mail* aventi a oggetto l'indicazione dei prezzi dei carburanti da applicare settimanalmente)¹, di un'esplicita concertazione di prezzo e per cui, allo stesso tempo, si sarebbe riscontrata un'assoluta e persistente parità dei prezzi alla pompa praticati.

14. Il mercato locale considerato corrisponde a una zona extra-doganale in regime di agevolazione fiscale su tutti i generi sottoposti ad accisa. Infatti, il Comune di Livigno gode, ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 516, dello *status* di zona extra-doganale. Pertanto, con riferimento specifico al prezzo dei carburanti (che, naturalmente, non sono l'unico prodotto interessato dai benefici fiscali), esso risulta privo della componente fiscale (che, come noto, costituisce storicamente una gran parte del prezzo finale dei carburanti), rappresentata da accise e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). Sia le accise (imposte fisse sui consumi) che l'IVA non trovano, dunque, applicazione nell'area di Livigno: l'unica componente di costo che si somma al c.d. costo industriale del carburante è rappresentata da una voce denominata "diritti speciali", pari a 0,25 € su ogni litro di benzina e 0,155 € su ogni litro di gasolio per autotrazione².

15. Più nel dettaglio, i militari della GDFB, già dall'anno 2021, nel corso di azioni di polizia amministrativa, avevano notato l'identicità dei prezzi di benzina e gasolio per tutti i distributori coinvolti, anche se gli stessi risultavano appartenere a società diverse ed essere, in molti casi, affiliati a diverse compagnie petrolifere. I militari hanno, quindi, confermato tale fenomeno, effettuando verifiche a campione, in momenti diversi, tramite il portale "*Osservaprezzi carburanti*" dell'allora Ministero dello Sviluppo Economico ("MISE" ora ridenominato Ministero delle Imprese e del Made in Italy o "MIMIT") e consultando il sito internet locale www.valtellinamobile.it che, alla pagina "*Livigno prezzo benzina diesel Gpl*", indicava dei valori unici per i prezzi della benzina e del gasolio (oltre che di gas di petroli liquefatti, "GPL").

16. Parallelamente, la GDFB forniva agli Uffici una descrizione – con relativi esempi – di una cospicua documentazione relativa a contatti tra distributori dell'area di Livigno, reperita nell'ambito di un procedimento penale. Tale documentazione, acquisita presso due distinte società collegate ad alcuni dei distributori di carburanti di Livigno, consisteva, come anticipato, in numerose *e-mail* contenenti evidenze di sistematici scambi di informazioni relative ai futuri prezzi dei carburanti.

17. In data 2 febbraio 2022, l'Autorità richiedeva al NSA di fornire la serie storica dei prezzi praticati dai distributori denunciati avvalendosi dei dati estraibili dalla banca dati Osservaprezzi carburanti del MISE a cui il NSA stesso ha

¹ [Queste *e-mail* erano state acquisite dal GDFB nell'ambito di un distinto procedimento penale nei confronti di alcune delle società oggetto di segnalazione all'Autorità.]

² [Il combustibile classificato come gasolio per riscaldamento è associato invece a un diritto speciale ancora più basso, pari a 0,055 € per litro.]

accesso. Tale richiesta, riscontrata dal NSA il 14 febbraio 2022, ha permesso di ricostruire l'andamento dei prezzi dei distributori segnalati a partire dal 2014 e fino al termine di gennaio 2022. Questo approfondimento ha consentito all'Autorità di individuare un perfetto parallelismo dei prezzi praticati dai distributori di Livigno per un periodo molto più ampio di quello fornito inizialmente dalla segnalazione del NSA.

18. Sulla base delle segnalazioni ricevute e degli approfondimenti successivi, l'Autorità, nell'adunanza del 29 marzo 2022, avviava quindi un procedimento istruttorio, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 287/1990, nei confronti di Cus.Car. S.r.l., Tre.Car. S.r.l., Ges.Car. S.r.l., Cu.Ba. S.r.l., Fibo S.r.l., C-Energia S.r.l., Market S-Anton di Compagnoni Virgilio & C. SAS, G.M.F. S.r.l., Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l., Silroc S.r.l., Global Service S.r.l. o più brevemente Global S.r.l. (congiuntamente anche, le "Parti"), al fine di verificare se le condotte segnalate integrassero un'intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, *sub specie* di un'esplicita concertazione relativa alla determinazione dei prezzi futuri praticati dalle società.

19. In data 5 aprile 2022, si sono svolti accertamenti ispettivi, presso le sedi delle società CEDA S.a.s. di Cusini Bernardo & C. (società fornitrice di servizi di natura amministrativa a Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba e Fibo) e Global Service, al fine di acquisire documentazione utile ai fini dell'istruttoria.

20. Nel corso del procedimento, le Parti hanno chiesto e ottenuto di esercitare il diritto di accesso alla documentazione del fascicolo³.

21. Nel corso del procedimento, le Parti hanno manifestato interesse a ottenere una proroga del termine per la presentazione di impegni volti a rimuovere i profili anticoncorrenziali dell'infrazione contestata, ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Tale richiesta, anche in considerazione della fattispecie oggetto di contestazione, consistente nella fissazione esplicita di prezzi tra imprese concorrenti, è stata rigettata dall'Autorità in data 21 giugno 2022.

22. Le Parti non hanno manifestato interesse a essere sentite in audizione, pur essendosi, in taluni casi, riservate di formulare tale richiesta nel corso del procedimento o avendo preventivamente richiesto una proroga del termine per formulare un'eventuale richiesta in tal senso⁴.

23. Nel corso del procedimento sono state, inoltre, richieste informazioni a uno studio locale di consulenza del lavoro e alla società Fibo. Tali richieste sono state riscontrate, rispettivamente, in data 5 ottobre 2022 e 5 dicembre 2022⁵.

24. Il 16 e il 23 gennaio 2023, sono pervenute memorie difensive inviate, rispettivamente, dalle società GMF e Bondi Carburanti.

25. Il 24 gennaio 2023, è stata inviata alle Parti la Comunicazione delle Risultanze Istruttorie (sottoposta all'attenzione dell'Autorità il 17 gennaio, di seguito anche "CRI"), in cui veniva contestata un'intesa restrittiva della concorrenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, alle società Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba, Fibo, Bondi, Global Service e Silroc.

26. Il 2 febbraio 2023, la società Silroc ha richiesto una proroga del termine per la presentazione delle memorie, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del D.P.R. n. 217 del 1998. L'Autorità ha, quindi, disposto una proroga del suddetto termine con un'apposita comunicazione, inviata alle Parti il 20 febbraio 2023.

27. Il 22 marzo 2023, la società Bondi Carburanti ha trasmesso una memoria difensiva finale. Analogamente, le società Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba, Fibo, Global Service e Silroc hanno presentato una memoria conclusiva, il 23 marzo 2023.

28. Nessuna delle Parti ha chiesto di essere sentita in audizione finale dinanzi al Collegio.

III. LE RISULTANZE ISTRUTTORIE

III.1 Il settore della distribuzione di carburanti per autotrazione nel territorio di livigno

III.1.1 La distribuzione di carburanti per autotrazione a livigno

29. La distribuzione di carburanti per autotrazione al dettaglio su rete stradale ordinaria (distinto nella prassi dell'Autorità da quello della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete autostradale) non presenta, nella costante prassi dell'Autorità, una segmentazione al proprio interno in base alla tipologia di carburanti offerta. Tale approccio è motivato anche dalla circostanza per cui la quasi totalità dei distributori offre tutti i principali carburanti per autotrazione. Ciò risulta *a fortiori* confermato nel caso di specie, relativo al territorio di Livigno, in quanto le condotte segnalate riguardano i due prodotti più comuni, ossia la benzina e il gasolio (cfr. *infra*).

30. Soltanto uno dei distributori dell'area, peraltro, risulta attivo anche nella vendita di GPL per autotrazione e nessuno in quella di metano. Quanto ai prezzi dei cosiddetti "prodotti speciali", ossia specifiche tipologie di carburanti

³ [Cfr. docc. 81, 82, 83, 90, 91, 97, 117, 120, 151, 152, 153, 154, 156, 167, 207, 208.]

⁴ [Cfr. ad esempio doc. 40 e 42.]

⁵ [Cfr. docc. 103 e 107.]

prodotte da alcune società petrolifere, la GDFB, nei propri controlli a campione, ne ha rilevato l'identità tra i diversi distributori di Livigno affiliati al medesimo marchio⁶.

31. I punti vendita oggetto della segnalazione della GDFB risultano tutti relativamente vicini tra loro, in quanto le distanze tra di essi sono in ogni caso inferiori a 15 km e, anzi, essi sono in gran parte concentrati nei pressi del piccolo centro abitato di Livigno. I distributori ubicati nel vicino Comune di Bormio che rappresentano, a detta della GDFB, gli unici altri due impianti situati nel circondario, distano da Livigno circa 37 km per un tempo di percorrenza stimato pari a circa 55 minuti.

32. Come già illustrato (cfr. *supra*, paragrafo 14), inoltre, il servizio di distribuzione carburanti effettuato nel territorio di Livigno gode di un particolare regime fiscale che lo rende, *ceteris paribus*, ben più competitivo rispetto alle attività di distribuzione dei medesimi prodotti in altri territori, anche limitrofi, che non godano di tali vantaggi fiscali⁷.

33. In ragione di tale regime fiscale, la GDFB ha ipotizzato che i prezzi netti molto più bassi che è possibile ottenere presso i distributori di carburante di Livigno a causa della ridotta tassazione possano attirare anche altri abitanti della zona, in particolare quelli del comprensorio dell'Alta Valtellina (comuni di Valdidentro, Bormio, Valfurva e Valdisotto), nonché i numerosi turisti che frequentano la zona (e che potrebbero a loro volta essere attirati anche dal regime doganale favorevole del territorio, che quindi potrebbe beneficiare, oltre che dell'attrattiva turistica tipica dell'ambiente montano, del fenomeno del cosiddetto "turismo commerciale"). Tali ipotesi sarebbero coerenti con la circostanza per cui in un Comune di circa 6.900 abitanti come Livigno, operano a oggi ben dodici distributori di carburanti (e che fino a tempi recenti ammontavano a tredici, cfr. *infra*) mentre, ad esempio, nel vicino paese di Bormio, che ha una popolazione di circa 4.000 abitanti, sono presenti unicamente due distributori che, non godendo di privilegi fiscali, tendono a praticare prezzi di livello paragonabile a quelli del resto del Paese (e che peraltro, come detto, sono gli unici altri due impianti dell'intero comprensorio).

III.1.2. Gli operatori attivi

34. Come anticipato, la segnalazione della GDFB riguarda tredici punti vendita, di proprietà di dodici diverse società recanti i colori di quattro diversi marchi di società petrolifere (Eni-Agip, Q8, Total Erg e IP; cfr. tabella 1), in tempi più recenti ridotti a tre marchi, a seguito della conversione di alcuni punti vendita Total Erg in punti vendita convenzionati IP⁸. Una delle società, Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l., gestisce due distinti distributori.

⁶ [Più in particolare, nei propri controlli a campione, la GDFB aveva rilevato anche la uguaglianza dei prezzi dei prodotti speciali ("Hi - Q Perform+" e "Hi - Q Diesel" per i distributori a marchio Q8 e "Blue Super" e "Blue Diesel" per i distributori a marchio Eni) tra i diversi distributori di Livigno affiliati al medesimo marchio, anche se appartenenti a società diverse.]

⁷ [Ad esempio, una differenza di prezzo di 60 centesimi al litro comporterebbe, per il pieno di un serbatoio di capacità 50 litri (come quello di una normale autovettura di segmento B), un risparmio di circa 30 euro, che potrebbe ben giustificare la decisione dei consumatori di effettuare il rifornimento presso i distributori di Livigno, anche se collocati a una certa distanza dalla propria residenza, o di pianificare i propri rifornimenti nei momenti di passaggio nelle prossimità di tali distributori.]

⁸ [Tale conversione è stata probabilmente dovuta alla operazione con cui Api-IP ha rilevato la rete italiana di TotalErg, cfr. *infra*, nota 21. Uno di tali punti vendita, quello della società Fibo S.r.l., in base a quanto dichiarato dalla GDFB e al database proveniente dal portale del MISE, ha chiuso il proprio distributore al dettaglio in data 26 settembre 2021. Tale società, a ogni modo, risulta ancora attiva nel mercato all'ingrosso e, in particolare, nella compravendita di carburanti nei confronti di altri distributori del territorio di Livigno (sia le società appartenenti ai medesimi proprietari di Fibo, sia a distributori terzi, cfr. *infra* nel testo).]

Tabella 1 - Elenco dei distributori segnalati dalla GDFB

Società	Marchio carburanti
BONDI CARBURANTI DI BORMOLINI LUIGI S.R.L. (2 distributori)	Total Erg/IP
	IP
CUS.CAR. S.R.L.	Q8
GES.CAR. S.A.S. DI CUSINI BERNARDO & C.	Eni - Agip
CU.BA. S.R.L.	Eni - Agip
TRE.CAR. S.R.L.	Q8
G.M.F. DI BORMOLINI BARBARA E RODIGARIORESTE S.N.C.	Total Erg/IP
MARKET S.ANTON DI COMPAGNONI VIRGILIO & C. S.A.S.	IP
C-ENERGIA S.R.L.	Eni - Agip
GLOBAL SERVICE S.R.L.	Q8
SILROC S.R.L.	Q8
LIVIGNO-PARROCCHIA S.ANNA	Eni - Agip
FIBO S.R.L. (non più attivo)	N.D.

35. Si rileva, inoltre, che quattro di tali società (Trecar, Cuscar, Gescar e Cuba) risultano di proprietà delle medesime persone fisiche *[omissis]*. Vi è poi una quinta società, Fibo, che è detenuta *[omissis]* che detengono le quattro società citate. Inoltre, come già anticipato dalla GDFB – e successivamente confermato nel corso degli accertamenti – tali società si avvalgono di una medesima struttura amministrativa, contenuta all'interno della società CEDA S.a.s. di Cusini Bernardo & C. ("CEDA"), anch'essa di proprietà delle medesime persone fisiche a cui fanno capo Trecar, Cuscar, Gescar, Cuba e Fibo⁹. La ricezione delle comunicazioni di prezzo, di cui si dirà con maggiore dettaglio in seguito, viene pertanto svolta in modalità accentrata e condivisa per tutte e cinque le società Trecar, Cuscar, Gescar, Cuba e Fibo, da parte di alcune dipendenti della società di servizi CEDA. Al riguardo, si osserva che gli indirizzi *e-mail* di tali esponenti aziendali sono denominati utilizzando l'estensione "@gruppocusini.it", a ulteriore conferma della gestione unitaria delle cinque società citate e della circostanza per cui le stesse società si percepiscono e agiscono come un unico gruppo¹⁰. In conclusione, l'assetto proprietario e le altre caratteristiche illustrate inducono a ritenere che le cinque società Trecar, Cuscar, Gescar, Cuba e Fibo siano riconducibili a un unico centro di interessi e abbiano una politica commerciale accentrata per cui, ai fini della valutazione delle condotte oggetto del presente procedimento, esse vanno considerate in modo congiunto ("gruppo Cusini").

36. Per quel che riguarda i rapporti tra i distributori di Livigno e le società petrolifere, in base alla documentazione acquisita essi consistono in contratti di fornitura simili a quelli normalmente utilizzati dalle compagnie per convenzionare ("colorare") i distributori, prevedendo l'utilizzo del marchio della compagnia a fronte del rispetto, da parte del distributore convenzionato, di percentuali minime di approvvigionamento in favore della compagnia stessa. La compagnia petrolifera non ha alcuna facoltà di definire il livello del prezzo di vendita al dettaglio.

37. Come si è anticipato, Fibo S.r.l., oltre a essere stata titolare di un impianto di distribuzione (allo stato chiuso), risulta attiva nel mercato all'ingrosso, in particolare acquistando prodotti dai fornitori di carburanti (come le compagnie petrolifere) e rivendendolo a società attive al dettaglio, tra cui le altre società del gruppo Cusini. Inoltre, in sede ispettiva si sono reperite *[omissis]*¹¹. *[Omissis]*.

38. Infine, uno dei distributori di Livigno, ubicato nella frazione di Trepalle, appare riferibile alla Parrocchia S. Anna di tale frazione.

⁹ *[Come detto, CEDA è stata destinataria, oltre che degli accertamenti della GDF nell'ambito del diverso procedimento in cui essa ha reperito la documentazione, di una verifica ispettiva da parte dell'Autorità. Tale accertamento ha permesso di confermare che CEDA esegue i servizi amministrativi per conto delle società facenti capo alle persone fisiche di cui sopra. Cfr. docc. 6 e 15.]*

¹⁰ *[La stessa società CEDA, tuttavia, in quanto mera fornitrice di servizi amministrativi e non svolgente attività di vendita di carburanti, non si ritiene debba essere inclusa tra le Parti del presente procedimento.]*

¹¹ *[Omissis]*.

III.2 Le condotte delle Parti

III.2.1 Le e-mail di comunicazione dei prezzi futuri

39. Le informazioni trasmesse dalla GDFB includono una copiosa documentazione reperita nell'ambito del procedimento penale (R.G.N.R. 1692/2019) instaurato presso la Procura della Repubblica di Sondrio. Nel fascicolo di indagine di tale procedimento sono infatti state reperite numerose evidenze di sistematici scambi di *e-mail* tra l'ex capo ufficio tributi del Comune di Livigno (che, allo stato, è un pensionato che non risulta essere dipendente né titolare di nessuna delle società coinvolte) e le società di distribuzione di carburanti del territorio, in un orizzonte temporale che va dal 2012 fino al 2019 (data in cui tale documentazione è stata acquisita), nei quali l'ex dipendente comunale indicava ai riceventi, con cadenza settimanale, i prezzi da applicare alla vendita dei carburanti nel territorio.

40. Destinatari delle comunicazioni di prezzo risultano essere molti dei gestori dei tredici punti vendita di Livigno, appartenenti a dodici diverse società (alcune delle quali partecipate dalle medesime persone fisiche, cfr. *supra*, paragrafo 34) e recanti i colori di diversi marchi di società petrolifere (Eni-Agip, Q8, IP).

41. A seguito dell'avvio del procedimento, la GDFB ha provveduto a inviare all'Autorità i *files* acquisiti all'interno delle verifiche effettuate nel procedimento originario, riportanti l'intera documentazione oggetto di segnalazione.

42. Inoltre, ulteriori evidenze di simili scambi di *e-mail* sono state acquisite dai funzionari dell'Autorità nel corso degli accertamenti ispettivi svolti all'inizio del presente procedimento, che hanno permesso di dimostrare che le medesime comunicazioni hanno continuato ad avere luogo, quantomeno, fino alla data delle ispezioni stesse. Al riguardo, si osserva che i funzionari hanno avuto modo di acquisire una delle *e-mail* riportanti i prezzi settimanali proprio nel corso dell'accertamento ispettivo, datato 5 aprile 2022.

43. Alla luce dell'intera documentazione in atti, quindi, si può affermare che le comunicazioni di prezzo hanno avuto luogo regolarmente a partire dal 12 ottobre 2012 e, quantomeno, fino al 5 aprile 2022¹². Tali documenti attestano in particolare come il mittente, adoperando un indirizzo personale (*gmail*), effettuava regolari comunicazioni dei prezzi dei carburanti inviando settimanalmente un'*e-mail* a un gruppo di indirizzi, attribuibili nella maggior parte dei casi a esponenti delle società di distribuzione dei carburanti (alcuni di tali indirizzi, peraltro, riportano direttamente il nome della società). Come attestato dalle numerose *e-mail* reperite presso alcune delle società, l'indirizzario era pienamente visibile dai riceventi.

44. Tale *e-mail*, caratterizzata da una struttura *standard*, riporta come oggetto "*prezzi carburanti dal* [data di decorrenza]" e contiene un testo molto breve, in cui il mittente annuncia ai riceventi l'eventuale variazione dei prezzi da praticare nel territorio di Livigno nel periodo di interesse (o, al contrario, l'invarianza degli stessi prezzi nel periodo di interesse), decorrente in genere a partire dal giorno successivo alla data di invio dell'*e-mail*. A tale testo fa poi seguito una tabella riepilogativa (cfr. figura 3), in cui vengono indicati, per ciascun prodotto (benzina e gasolio), i prezzi "aggiornati", i prezzi "precedenti" (riferito alla settimana precedente) e la variazione desumibile dal confronto tra tali due valori (cfr. figura 3)¹³.

¹² [Le numerose *e-mail* riportanti le comunicazioni di prezzo nel periodo di interesse sono contenute nei docc. 2.1, 11, 16, 38 e 46.]

¹³ [Cfr. doc. 2.1, sub allegato 7.]

Figura 3 – E-mail esemplificativa delle comunicazioni di prezzo alle società

[Redacted]

Da: mittente <[Redacted]@gmail.com>
Inviato: venerdì 8 novembre 2019 09:56
A: [Redacted]@gruppocusini.it; bondicarburanti@borfin.it; professionista
 [Redacted]@gruppocusini.it; professionista; esp. global
 persona fisica; Global Livigno - esp. silroc esp. global
 esp. silroc
Cc: persona fisica
Oggetto: Prezzi carburanti dal 09.11.2019
Allegati: 19.11.09.doc

LIVIGNO

Comunico di seguito le variazioni dei prezzi carburanti con decorrenza 09.11.2019

Nessuna variazione

PRODOTTO	PREZZI		VARIAZIONI
	precedenti	aggiornati	
benzina	1,046	1,046	0,000
gasolio	0,931	0,931	0,000

45. L'indirizzario dei soggetti che ricevono le comunicazioni è rimasto, nell'orizzonte temporale di interesse, in buona parte invariato. In particolare, di esso fanno parte, per l'intero periodo, indirizzi associabili a esponenti aziendali del gruppo Cusini (e quindi delle società Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba e Fibo, cfr. *supra*), di Bondi, di Global Service e di Silroc, come rappresentato in dettaglio nella tabella che segue (cfr. tabella 2). Non si rinvencono, invece, indirizzi attribuibili alle società C-Energia, Market S.Anton e GMF. Sono poi presenti altri indirizzi, riconducibili a persone fisiche o professionisti¹⁴.

¹⁴ [In particolare è rinvenibile l'indirizzo di uno studio di consulenza del lavoro e, a partire da dicembre 2020, un secondo indirizzo che appare essere attribuibile a un diverso studio professionale. Essi non appaiono, comunque, riconducibili in maniera univoca a esponenti aziendali delle società. Inoltre, l'e-mail risulta inviata a due indirizzi che – dietro indicazione della GDFB – paiono associabili a persone fisiche della zona collegabili a società attive in altri mercati.]

Tabella 2 – individuazione indirizzi e-mail di esponenti aziendali ricevanti le comunicazioni di prezzo

Indirizzo e-mail	Società di appartenenza
[omissis]@gruppocusini.it	Gruppo Cusini (Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba, Fibo)
[omissis]@gruppocusini.it	Gruppo Cusini (Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba, Fibo)
bondicarburanti@borfin.it	Bondi
[omissis]	Global Service
Global Livigno [omissis] (corrispondente a info@globallivigno.com)	Global Service
[omissis]	Global Service
[omissis]	Silroc
[omissis]	Silroc

III.2.2. Il parallelismo dei prezzi nel mercato

46. Come anticipato, nel corso dell'istruttoria è stato richiesto al NSA, in data 2 febbraio 2022, di fornire la serie storica dei prezzi praticati dai distributori denunciati avvalendosi dei dati estraibili dalla banca dati "Osservaprezzi carburanti" del MISE a cui il NSA stesso ha accesso. Tale richiesta, riscontrata dal NSA il 14 febbraio 2022, ha permesso di ricostruire l'andamento dei prezzi dei distributori segnalati a partire dal 2014 e fino al termine di gennaio 2022, per un totale di quasi 3.000 rilevazioni giornaliere di prezzo¹⁵.

47. L'analisi dei dati forniti dal NSA ha permesso agli Uffici di confermare ampiamente quanto già rilevato, con verifiche a campione, dai militari della GDFF, del NSA e degli Uffici sul portale del MISE. Come si evince nelle figure che seguono (cfr. figure 1 e 2), infatti, malgrado la naturale variabilità dei prezzi nel tempo (dovuta, tra l'altro, all'evoluzione delle variabili che possono influire sul costo industriale dei carburanti e sulla domanda), si rinviene un'assenza di variabilità tra i prezzi dei distributori (deviazione *standard* pari a zero dal 2014 al 2022) che, invero, presentano esattamente gli stessi prezzi, corrispondenti a quelli comunicati, o, al più, scostamenti del tutto trascurabili. È, dunque, possibile concludere con certezza in merito alla presenza di un perfetto parallelismo dei prezzi dei tredici punti vendita lungo l'intero periodo 2014/2022.

¹⁵ [Cfr. doc. 4. A riguardo si osserva che nei primi anni di osservazione soltanto alcuni dei distributori erano attivi o, comunque, comunicavano i propri prezzi all'Osservaprezzi carburanti del MISE.]

Figura 1: prezzo medio e deviazione standard della benzina a Livigno 2014-2022

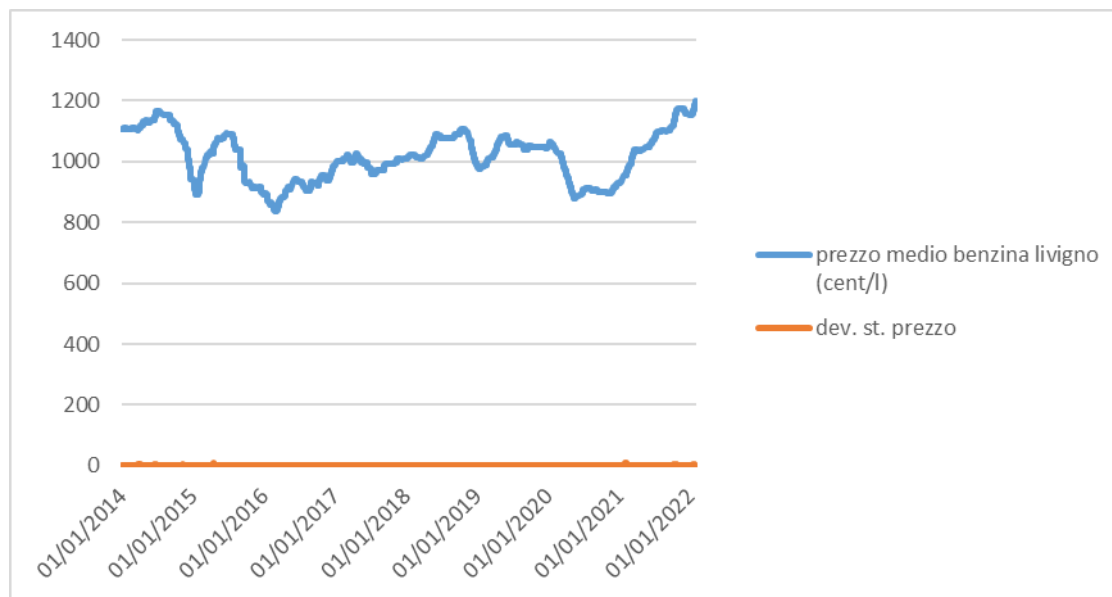
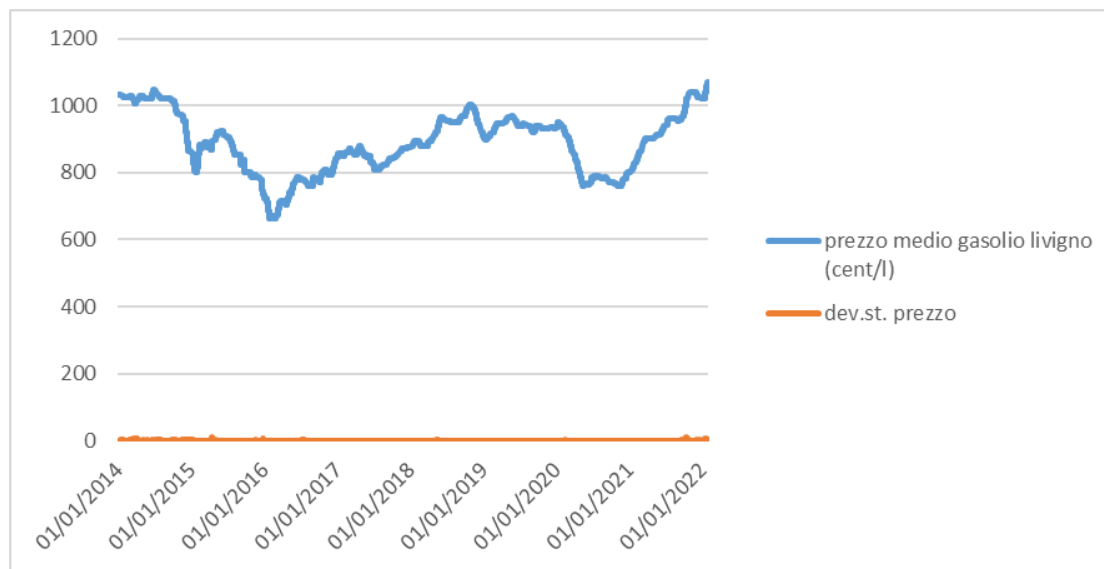


Figura 2: prezzo medio e deviazione standard del gasolio a Livigno 2014-2022



IV. LE ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

48. Come indicato in premessa, le Parti del presente procedimento, pur avendo effettuato accessi agli atti, non hanno ritenuto nel corso del procedimento di richiedere di essere sentiti in audizione dagli Uffici dell'Autorità rispetto alle contestazioni sollevate in sede di avvio. La società GMF ha trasmesso una breve memoria endoprocedimentale, di cui si è dato atto nella comunicazione delle risultanze istruttorie, in cui ha sottolineato che la società non compare tra i destinatari delle comunicazioni di prezzo. Anche Bondi ha inviato, poco prima della trasmissione della CRI (ma successivamente alla sua predisposizione e all'esame delle risultanze istruttorie da parte dell'Autorità) una propria memoria endoprocedimentale. La società Global Service aveva rilasciato alcune dichiarazioni in sede di accertamento ispettivo, mentre Fibo ha risposto a una specifica richiesta di informazioni inviata dall'Autorità. Le Parti, nei cui confronti la CRI ha mosso contestazioni, hanno poi presentato una memoria conclusiva, non avvalendosi, tuttavia, del diritto di essere sentiti in audizione finale davanti al collegio. Esse hanno, inoltre, affermato di non condividere la decisione dell'Autorità di rigetto dell'istanza di proroga del termine per presentare impegni ex articolo 14-ter, legge n. 287/1990, decisione assunta anche avuto riguardo alla tipologia di fattispecie interessata, in quanto la legge non identifica ipotesi in cui risulta esclusa *a priori* la possibilità di presentare impegni diretti a superare ipotetiche condotte anticoncorrenziali, anche quando l'Autorità dovesse avere maturato un giudizio circa l'inammissibilità degli stessi. Ciò anche in considerazione della possibilità che le argomentazioni di merito delle Parti avrebbero potuto indurre l'Autorità a inquadrare diversamente la fattispecie.

IV.1 Le argomentazioni di Global Service

49. In sede ispettiva, Global Service aveva dichiarato¹⁶ che il prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione a Livigno è sempre uguale per tutti fin dagli anni settanta. A memoria dell'esponente aziendale, finché il mittente delle *e-mail* è stato dipendente comunale c'era una comunicazione del Comune (che, tuttavia, non si sa se fosse suffragata o meno da una delibera o da un altro atto ufficiale dell'Ente). A seguito del pensionamento del dipendente comunale autore di tali comunicazioni, l'esponente aziendale di Global Service intervistato gli avrebbe chiesto di proseguire con questa attività, pur non avendo contezza su eventuali richieste in tal senso effettuate anche dagli altri distributori all'ex dipendente comunale.

50. Il prezzo, a dire di Global Service, verrebbe individuato dal mittente sulla base della media del prezzo nazionale di ciascuna società, decurtandolo del vantaggio fiscale che vige a Livigno. Tale prezzo sarebbe, peraltro, sempre risultato capiente rispetto ai costi di acquisto del prodotto per il distributore. Per quanto di conoscenza di Global Service, inoltre, il mittente avrebbe svolto questa attività a titolo gratuito e in nome di conoscenze personali. Lo stesso esponente aziendale, del resto, dichiara di incontrare occasionalmente questa persona per motivi privati e, in particolare, di averla incontrata in data 4 marzo 2022 per discutere dell'ipotesi di un intervento dell'Autorità *antitrust*, del quale la società aveva avuto notizia dall'accesso al fascicolo presso la Procura di Sondrio. A seguito di tale denuncia, il rappresentante di Global Service si sarebbe consultato con rappresentanti di Bondi, del gruppo Cusini e di Silroc, per poi procedere a ulteriori consultazioni sul punto i giorni 23 marzo, 30 marzo e 4 aprile 2022 (ossia immediatamente prima della notifica dell'avvio del presente procedimento), valutando anche la possibilità di ricorrere a un legale.

51. Nella propria memoria conclusiva Global Service ha poi sostenuto, similmente ad altre Parti, che la restrittività per oggetto di un'intesa dovrebbe essere esaminata alla luce del contesto interessato dalla stessa e che, nel caso di specie, le peculiarità del mercato di Livigno sono tali da rendere fisiologico un parallelismo dei comportamenti tra gli operatori. La società, infatti, ha rivelato che il settore della vendita di carburanti per autotrazione è sempre stato caratterizzato da un regime di trasparenza e di pubblicità dei prezzi piuttosto elevato, anche ad opera della stessa normativa. Attualmente, la pubblicità dei prezzi è incentivata dalla disponibilità del *dataset* raccolto dal MISE, liberamente consultabile da chiunque e contenente sia i prezzi di ciascun impianto sia i prezzi medi settimanali dei combustibili e le relative variazioni. In tale contesto di trasparenza è facile che le imprese, anche in assenza di una concertazione, possano convergere verso un punto focale. In tale contesto, continua Global Service, il Comune di Livigno assicurava, fino alla liberalizzazione del 1993, un controllo dei prezzi tramite una comunicazione a cui gli operatori si attenevano. A seguito del 1993, tali comunicazioni sono state mantenute sia a fini informativi sull'andamento del prezzo nazionale, sia come strumento di calmieramento dei prezzi, al pari di analoghe attività di diffusione a livello nazionale. La società osserva, infatti, che lo schema della comunicazione che ricevevano le Parti replica quello utilizzato dal Ministero per pubblicare il dato di sintesi settimanale.

Global Service osserva che del resto non corrisponde al vero che l'*e-mail* indicava i prezzi "*da praticare*", come sostenuto dall'Autorità, ma che essa avesse ad oggetto la variazione dei prezzi con riferimento ai valori medi nazionali rilevabili da dati pubblici. La natura pubblica e quindi nota di tale dato suggerirebbe quindi che non è vera la conclusione dell'Autorità per cui l'indicazione sistematica dei prezzi comportava "*l'eliminazione di ogni forma di concorrenza di prezzo tra i distributori (quantomeno tra quelli inclusi nell'indirizzario)*".

52. Del resto, rileva la società, difficilmente un'intesa restrittiva permetterebbe anche revisioni "al ribasso", per riflettere le variazioni della media nazionale, come invece è avvenuto. La società ha, inoltre, rilevato che la presenza di alcuni destinatari diversi dai distributori di carburanti e l'assenza di un'esplicita motivazione per il mittente delle *e-mail* difficilmente si concilia con la sussistenza di un'intesa e attesta, invece, che la comunicazione aveva finalità unicamente informative. Global Service ha altresì segnalato la mancata inclusione del distributore della Parrocchia S. Anna di Trepalle e la mancata considerazione, da parte dell'Autorità, della sostenibilità di un'intesa che coinvolgeva soltanto la metà delle imprese attive nel mercato rilevante.

53. Global Service ha poi dichiarato che, sul piano fattuale, essa applica delle promozioni e, in particolare, uno sconto per i clienti di un supermercato limitrofo e tramite la presenza di un distributore "*self-service*" (attivo anche in orario diurno), con prezzo diverso da quello stabilito per il "*servito*". Ancora, Global Service afferma che il parallelismo di prezzo si continua a osservare anche a seguito dell'inizio del procedimento e della cessazione delle comunicazioni di prezzo, anche per le società che non erano incluse tra i destinatari delle *e-mail*, e che dopo l'inizio del procedimento (e pertanto, a dire della società, dopo la cessazione dell'invio delle comunicazioni di prezzo) i prezzi a Livigno sono cresciuti. Ciò dimostrerebbe che il parallelismo era il risultato di decisioni autonome e intelligenti delle imprese, basato su dati pubblici. Infine, Global Service ha reso noto che il parallelismo per la stessa può ritenersi provato, dalla documentazione in atti, soltanto a partire dall'8 dicembre 2021, in quanto prima, come noto, la società non comunicava i propri dati al Ministero (motivo per cui essa ha ricevuto una sanzione e un'ingiunzione) e inservibili sarebbero, allo scopo di ricostruire i prezzi precedenti, i dati disponibili presso il sito *internet* www.valtellinamobile.it.

54. La società afferma, quindi, che il concetto di pratica concordata richiede l'assenza di una spiegazione alternativa al parallelismo osservato, che invece la società ha fornito. L'Autorità non avrebbe, invece, dimostrato contatti capaci di

¹⁶ [Cfr. doc. 10.]

ridurre l'incertezza relativa alle condotte future di mercato dei concorrenti, e non ha fornito prova di incontri né di scambio di informazioni strategiche o sensibili.

IV.2 Le argomentazioni di Fibo e delle altre società del gruppo Cusini

55. Fibo, come si è detto, ha ricevuto una richiesta di informazioni da parte degli Uffici per approfondire alcune tematiche relative, in particolare, *[omissis]*. La società ha poi dichiarato di non conoscere né i criteri con cui è stato definito l'indirizzario utilizzato per le *e-mail* di prezzo né di conoscere i motivi per cui erano presenti gli indirizzi delle persone fisiche non riconducibili ai distributori dei carburanti e dell'introduzione, nei mesi più recenti, dell'indirizzo che sembra attribuibile allo studio professionale *[omissis]*¹⁷.

56. In chiusura della fase istruttoria, le società del c.d. gruppo Cusini, ossia Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba e Fibo, hanno presentato cinque distinte memorie conclusive, di contenuto analogo. In esse le società affermano, al pari di Global Service, che anche per le restrizioni in oggetto, pur non essendo necessario dimostrare gli effetti della condotta, si richiede che questa sia quantomeno idonea a produrne e che ciò non risulta verificato nel caso di specie. Le società sostengono, infatti, relativamente al contenuto delle comunicazioni che esse, diversamente da quanto sostenuto dall'Autorità, non contenevano le indicazioni dei prezzi "da praticare" ma restituivano dati pubblici, desumibili ad esempio dal *database* del MISE, o dalle riviste di settore, con una correzione che teneva conto del diverso onere fiscale di Livigno. Anche tali società hanno infatti rimarcato che il prezzo dei carburanti, al centro dell'attenzione del legislatore fin dal regime di prezzi amministrati antecedente al 1991, sarebbe tuttora, in ragione degli obblighi di comunicazione dei prezzi al MISE (che provvede alla pubblicazione degli stessi sul proprio sito) ritenuto un dato pubblico e liberamente consultabile. Alla luce di ciò, ad avviso delle società del gruppo Cusini il peso delle comunicazioni di prezzo su cui si fonda l'istruttoria sarebbe molto limitato, dovendo tali comunicazioni essere considerate un "retaggio storico-normativo" che, tuttavia, non ha influenzato in alcun modo le dinamiche di mercato". L'Autorità, inoltre, avrebbe omesso di considerare gli effettivi elementi tenuti in considerazione dalle imprese nel definire i propri prezzi che, nel territorio di Livigno, in considerazione della ristretta dimensione dello stesso unitamente al particolare regime fiscale, si presta di per sé a un naturale allineamento dei prezzi (come desumibile dalle recensioni su *Tripadvisor*, a Livigno si registra un notevole appiattimento dei prezzi per tutti i prodotti che beneficiano di un vantaggio fiscale). La possibilità di allineamento passivo, continuano le società, sarebbe stata riconosciuta dalla stessa Autorità in relazione alle società che non risultavano destinatarie delle *e-mail* di prezzo, che, quindi, risultano irrilevanti ai fini della determinazione dei risultati di mercato.

57. Inoltre, ad avviso di tali società, la ricostruzione dell'Autorità non avrebbe considerato né le motivazioni sottese all'invio delle *e-mail* e alla selezione dei soggetti destinatari delle stesse né, nel caso delle società del gruppo Cusini, gli effettivi legami tra le persone destinatarie delle *e-mail* e le società a cui viene contestata l'infrazione. Le società hanno poi sostenuto che se è vero che, come sostenuto dall'Autorità, i distributori attivi nel territorio sono dodici e le cinque società del gruppo Cusini costituiscono un unico centro di interesse, allora l'intesa avrebbe riguardato soltanto quattro soggetti (appunto il gruppo Cusini, unitamente a Bondi, Silroc e Global Service) che, in questo modo, rappresenterebbero soltanto il 50% del mercato, elemento che suggerirebbe la non sostenibilità di un'ipotetica intesa tra di esse. Le società hanno poi affermato che la mancata inclusione del distributore della Parrocchia S. Anna di Trepalle tra le Parti a cui viene contestata l'intesa rappresenterebbe un difetto istruttorio che dimostra la superficialità dell'analisi svolta dall'Autorità.

Infine, le società hanno rimarcato che, a ogni modo l'ipotetica intesa, riguardando dati pubblici, non si può ritenere segreta.

IV.3 La posizione di Silroc

58. La società Silroc ha fornito una propria spiegazione dell'andamento dei prezzi e delle comunicazioni di prezzo inviate ai distributori, molto simile a quella proposta da Bondi (cfr. *infra*): a causa della dimensione limitata della domanda dei residenti, la scarsa sensibilità al prezzo di quella dei turisti veri e propri (che, in ogni caso, riguarda gli impianti situati nel centro del paese) e della circostanza per cui la domanda dei consumatori attratti dai vantaggi fiscali dell'area sarebbe limitata ai punti vendita periferici (più prossimi a chi arriva dalle località limitrofe), i distributori di Livigno non avrebbero, in realtà, incentivo a farsi concorrenza. In tale contesto, il Comune, prima della liberalizzazione dei prezzi, ha affermato il principio (per calmierare tali prezzi ed evitare di ridurre i consumi e quindi i propri introiti fiscali) per cui i prezzi di Livigno non avrebbero dovuto superare la media nazionale al netto della diversa (e più vantaggiosa) componente fiscale¹⁸. Le comunicazioni sarebbero la prosecuzione di tale indicazione comunale come prassi. La conseguenza di ciò, sostiene Silroc, sarebbe "l'allineamento passivo dei prezzi all'unico riferimento oggettivo – ovvero la media dei prezzi nazionali – da parte di tutti gli operatori". Esse riguardavano, prosegue Silroc, informazioni pubbliche (media nazionale dei prezzi), inviate da un soggetto terzo rispetto ai distributori, che non erano state sollecitate dalla società e non è stato dimostrato né che venissero impiegate per determinare i prezzi né che venissero trasmesse a soggetti che in Silroc detenevano poteri decisionali. Riguardo a quest'ultimo punto, la società

¹⁷ [Cfr. doc. 107.]

¹⁸ [Silroc, come anche Bondi (cfr. *infra*), rimarca che la bontà di tale prassi è stata sancita dal legislatore con il proprio intervento recente in favore della pubblicazione dei prezzi medi locali con la finalità dichiarata di evitare fenomeni speculativi.]

sostiene che il primo dei due indirizzi *e-mail* che ricevevano le comunicazioni di prezzo era gestito direttamente dal *computer* ubicato presso il distributore e dai dipendenti presso di esso, mentre l'indirizzo riportante il nome del socio di Silroc era fornito a quest'ultimo da una società terza. Silroc rileva anche che il ruolo delle comunicazioni come strumento dell'intesa appare contraddetto dalla circostanza per cui il parallelismo abbia interessato anche imprese che non ricevevano tali comunicazioni.

59. Inoltre, Silroc ha sostenuto che, in base alla documentazione in atti, l'arco temporale in cui la società avrebbe praticato prezzi oggetto di contestazione va dall'8 ottobre 2021 al 31 gennaio 2022 e, quindi, riguarda pochi mesi¹⁹. In tale periodo, continua la società, Silroc avrebbe, peraltro, praticato un prezzo diverso dagli altri operatori tutte le volte che ha deciso di cambiare il prezzo e il *database* del MISE mostra che essa modificava il prezzo prima degli altri operatori. La decisione di prezzo, afferma Silroc, era peraltro precedente alla ricezione delle *e-mail* di prezzo. Le *e-mail*, in altri termini, almeno nel caso di Silroc, conseguivano la determinazione dei prezzi (che, tipicamente, avveniva di venerdì in base ai prezzi nazionali) e non ne costituivano la causa o il presupposto. Gli altri operatori, pertanto, risultano essersi allineati passivamente a una condotta decisa in autonomia da Silroc. Il parallelismo osservato, quindi, sarebbe del tutto lecito e analogo a quello, riconosciuto dalla stessa Autorità, per i distributori che non ricevevano le *e-mail* di prezzo.

60. Infine, la società ha richiesto, nella denegata ipotesi in cui l'Autorità decida di irrogare una sanzione, di ridurre l'importo della stessa in considerazione delle difficoltà che hanno coinvolto il settore nel periodo pandemico.

IV.4 La posizione di Bondi

61. Nella propria memoria endoprocedimentale, Bondi comunicava all'Autorità di avere formalmente richiesto al mittente delle *e-mail* di escludere il nome della società dal proprio indirizzario e che, al momento dell'invio della memoria, sulla piazza di Livigno vigevano prezzi differenziati. La memoria di Bondi, pur non negando l'esistenza delle sistematiche comunicazioni di prezzo né l'idoneità delle stesse a configurare, in astratto, un illecito concorrenziale sostiene che, nel caso di specie, non vi sia un nesso casuale tra tali comunicazioni e le effettive politiche di prezzo delle imprese e che queste ultime siano state, in ogni caso, favorevoli ai consumatori. In particolare, Bondi sottolinea, al pari di altre società, che il prezzo, inizialmente per iniziativa attribuibile al Comune di Livigno, veniva fissato a un livello pari alla media nazionale decurtata del vantaggio fiscale che caratterizza il territorio. Ad avviso di Bondi, tale livello sarebbe sostanzialmente interpretabile come un *cap* (tetto massimo) per evitare che i prezzi dei distributori superassero tale soglia, penalizzando i cittadini e il Comune di Livigno. Questo tipo di pratica sarebbe analoga, ad avviso della società, a quanto disposto dal governo nel d.l. 14 gennaio 2023, n. 5, che prevedeva obblighi di pubblicazione della media aritmetica dei prezzi di rivendita su base regionale con il proposito di evitare "fenomeni speculativi".

Similmente a Silroc la società ha poi argomentato che, diversamente da quanto ipotizzato dalla GDFB e dall'Autorità, a causa della limitata accessibilità dell'area di Livigno non sono molti i residenti di aree limitrofe che ricorrono ai distributori livignaschi, le decisioni di rifornimento dei turisti sono scarsamente sensibili al prezzo e, infine, i distributori non avrebbero ridotto i prezzi per accrescere i volumi da essi venduti ai residenti sia perché essi rappresenterebbero una percentuale esigua dei ricavi sia perché ciò avrebbe comportato congestioni e avrebbe messo alla prova i vincoli di capacità delle imprese: per tali motivi, conclude la società, non vi sarebbe stato motivo per i distributori di offrire a un prezzo minore del *cap* indicato nelle *e-mail* di prezzo.

62. Bondi ha poi confermato tali tesi nella propria memoria conclusiva, inviata in replica alla CRI. In essa, Bondi ha ribadito che le comunicazioni di prezzo originerebbero da un interesse del Comune di Livigno a un meccanismo per calmierare i prezzi dei carburanti nell'area, in quanto ciò beneficerebbe i consumatori residenti e, aumentando i litri venduti, anche gli introiti comunali (che, osserva Bondi, non dipendono dal prezzo di vendita). Tale prassi comunale sarebbe stata, ad avviso di Bondi, approvata in primo luogo nell'ambito del regime di sorveglianza dei listini del provvedimento CIP del 31 luglio 1991 e successivamente "confermata all'indomani della liberalizzazione del 1° maggio 1994, trasformandosi in una prassi comunale proseguita in via informale, attraverso un 'giro di telefonate' con cadenza settimanale" fino alla data di pensionamento del dipendente comunale autore dell'*e-mail* di prezzo (2011). In tale periodo, osserva Bondi, la prassi comunale persisteva pur essendo già in vigore la legge n. 287/1990. Ad avviso della società, infine, ciò che è avvenuto a seguito di tale data è una prosecuzione di tale prassi da parte della medesima persona, nel frattempo collocata in pensionamento, questa volta tramite l'invio di *e-mail* in luogo del giro di telefonate. L'Autorità avrebbe, ad avviso di Bondi, "strumentalmente" ristretto il proprio campo di indagine al periodo successivo al 2011 evitando così di cogliere, nel successivo invio delle comunicazioni di prezzo, una prosecuzione di tale prassi comunale (senza ripercussioni di tipo sanzionatorio, considerata la durata dell'illecito e l'applicazione del massimo edittale). La società sostiene, altresì, che il pensionamento del dipendente comunale mittente delle *e-mail* di prezzo non sarebbe sufficiente a comportare, in assenza di un atto di discontinuità, un'interruzione della citata prassi comunale. A ogni modo, Bondi sostiene che, anche in assenza della "prassi comunale" di indicare i prezzi di vendita, la società non avrebbe avuto incentivo a ridurre ulteriormente i propri prezzi, per i motivi già esposti nella memoria endoprocedimentale (cfr. *supra*).

¹⁹ [Ciò in quanto, analogamente a quanto rilevato per Global Service, il database contenente l'estrazione dei prezzi dei distributori di Livigno inviata dal MISE risulta privo della indicazione di prezzo per tale società per il periodo antecedente all'ottobre 2021.]

63. Bondi ha, altresì, sostenuto che non è possibile qualificare il presunto illecito come accordo, in quanto lo scambio di comunicazioni sui prezzi risultava, da un lato, privo di manifestazioni di volontà impegnative delle Parti, dall'altro, coinvolgeva anche alcuni soggetti non attivi nel settore e, infine, esso risultava coincidente con il previgente sistema di prezzi amministrati o vigilati.

La condotta contestata, continua Bondi, non sarebbe d'altronde nemmeno qualificabile come pratica concordata, in quanto il parallelismo osservato, coinvolgendo tutti gli operatori (e non solo quelli che ricevevano le comunicazioni di prezzo) non si può definire anomalo né si possa ritenere risultato delle citate comunicazioni. Per lo stesso motivo, sostiene Bondi, non vi sarebbe alcun nesso causale tra il contatto contestato (le settimanali comunicazioni di prezzo) e i prezzi osservati, anche in ragione della preesistente prassi comunale.

64. Nella propria memoria conclusiva, Bondi ha anche lamentato una lesione del diritto di difesa derivante, a suo avviso, dalla circostanza per cui la CRI è stata inviata in pendenza di un'istanza di accesso e che essa non avrebbe tenuto conto della citata memoria endoprocedimentale (trasmessa all'Autorità, come detto, prima dell'invio della CRI alle Parti, ma dopo la sua predisposizione e la disamina della stessa da parte dell'Autorità), a causa di una non necessaria "improvvisa accelerazione" dei tempi dell'istruttoria, che ha fatto sì che la CRI sia stata redatta sostanzialmente *inaudita altera parte*. Bondi sostiene che la circostanza per cui le proprie argomentazioni, redatte nell'ottica di una memoria endoprocedimentale, trovino considerazione soltanto dopo l'invio della CRI, sarebbe in contraddizione con l'impostazione del D.P.R. n. 217/1998.

V. VALUTAZIONI

V.1 Il mercato rilevante

65. In caso di contestazione di un'intesa restrittiva della concorrenza l'estensione merceologica e geografica del relativo mercato è, per costante giurisprudenza nazionale e comunitaria, anzitutto determinata dall'estensione del coordinamento stesso, poiché tale estensione mostra l'ampiezza del mercato che i partecipanti hanno ritenuto possibile e profittevole monopolizzare in un'intesa restrittiva della concorrenza. Di conseguenza, in tali ipotesi di illecito, la definizione del mercato rilevante è direttamente correlata al contesto in cui si inserisce il comportamento collusivo posto in essere dalle imprese coinvolte²⁰.

66. In ragione delle condotte contestate, consistenti in regolari scambi di *e-mail* tra concorrenti (tramite un unico intermediario) relative ai prezzi futuri dei carburanti applicabili dai distributori di Livigno (riferimento territoriale indicato inequivocabilmente nelle stesse *e-mail* di prezzo) e in un marcato parallelismo di prezzo tra gli stessi distributori, il prodotto interessato dall'istruttoria è dunque quello della distribuzione dei carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria nel territorio di Livigno. In tale mercato sono presenti, dal lato dell'offerta, i titolari dei distributori e, dal lato della domanda, i consumatori – residenti a Livigno, turisti e possibilmente residenti in zone limitrofe – che effettuano il rifornimento per i propri autoveicoli presso tali distributori.

67. Tale definizione risulta, ad ogni modo, coerente con la definizione adottata dall'Autorità nella propria prassi per definire i mercati rilevanti relativi alle attività economiche in questione. Come noto, infatti, la distribuzione di carburanti per autotrazione al dettaglio su rete stradale ordinaria (distinto nella prassi dell'Autorità da quella della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete autostradale) non presenta, nella costante prassi dell'Autorità, una segmentazione al proprio interno in base alla tipologia di carburanti offerta, quantomeno rispetto ai prodotti maggiormente diffusi, ossia benzina e gasolio (ciò anche in quanto la quasi totalità dei distributori offre entrambi i principali carburanti per autotrazione). Tale impostazione risulta *a fortiori* confermata, nel caso di specie, relativo al territorio di Livigno, in quanto le condotte segnalate riguardano unicamente i due prodotti più comuni ossia la benzina e il gasolio²¹.

68. Quanto all'estensione geografica del mercato, secondo la prassi più recente dell'Autorità²², essa viene individuata tramite un criterio di tipo sostanziale che prevede la costruzione di c.d. *catchment area*, ossia bacini di utenza ipoteticamente tracciabili attorno a ciascun impianto di vendita e inclusivi di tutti i punti vendita che, in ragione della distanza o del tempo di percorrenza, possono essere considerati sufficientemente sostituibili dai consumatori con il punto vendita attorno a cui la stessa *catchment area* viene tracciata.

²⁰ [Cfr., ex multis, Consiglio di Stato, 21 giugno 2017, nn. 3057 e 3016, 1782 - Gare per servizi di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti e/o pericolosi presso gli arsenali di Taranto, La Spezia e Augusta: "La definizione di mercato rilevante non è connotata in senso meramente geografico o spaziale, ma è relativa anche e soprattutto all'ambito nel quale l'intento anticoncorrenziale ha, o avrebbe, capacità di incidere, sicché 'nelle ipotesi di intese restrittive della concorrenza, la definizione del mercato rilevante è direttamente correlata al contesto in cui si inquadra il comportamento collusivo tra le imprese coinvolte' ed è successiva rispetto all'individuazione dell'intesa nei suoi elementi oggettivi".]

²¹ [D'altro canto, soltanto uno dei distributori dell'area risulta attivo anche nella vendita di GPL per autotrazione, mentre nessuno di essi opera nella vendita di metano. Quanto ai prezzi dei cosiddetti "prodotti speciali", anch'essi sono al di fuori della concertazione oggetto del presente procedimento poiché tali prodotti sono venduti soltanto da un sottoinsieme dei distributori coinvolti e non risultano, in ogni caso, oggetto delle comunicazioni di prezzo che invece riguardavano unicamente i prezzi della benzina e del gasolio standard.]

²² [Cfr., ad esempio, C12131 - Anonima Petroli Italiana/TotalErg, provvedimento n. 26909 del 20 dicembre 2017, in Bollettino n. 51/2017 e C12386 - Tamol/Repsol, provvedimento n. 29824 del 14 settembre 2021 in Bollettino n. 39/2021.]

69. Adottando tale metodologia al caso di Livigno, si può notare che i punti vendita oggetto della segnalazione della GDFOB risulterebbero, in effetti, tutti in concorrenza tra di loro nel medesimo mercato locale (ossia, più precisamente, sarebbero tutti inclusi nelle *catchment area* tracciabili attorno a ciascuno di essi), in quanto essi sono sostanzialmente concentrati nei pressi del centro abitato di Livigno e nelle immediate vicinanze.

70. Inoltre, come si è detto, gli impianti più vicini esterni al Comune di Livigno appaiono collocati a distanze chilometriche significativamente maggiori rispetto a quelle di prassi adottate per delimitare le *catchment area* (che, in zone di montagna come quella in esame, corrispondono anche a tempi di percorrenza relativamente elevati, cfr. *supra*)²³ e, quindi, non andrebbero in ogni caso inclusi nel mercato geografico rilevante in base al metodo citato.

71. Inoltre, nel caso di specie, la dimensione del mercato geografico rilevante potrebbe risentire degli effetti del particolare regime fiscale (collegato allo status di zona extra- doganale del Comune di Livigno) di cui godono le attività di vendita di carburanti (e di molti altri prodotti) nel territorio livignasco (cfr. *supra* §14)²⁴. In particolare, il regime fiscale di cui beneficiano gli impianti di Livigno concorre esso stesso a caratterizzare e delimitare ulteriormente, nel caso di specie, il mercato geografico. Determinando esso infatti, a parità di prezzo industriale, un indubbio vantaggio di prezzo al netto delle tasse per i distributori di Livigno, contribuisce a isolare ancora di più tali distributori da un'ipotetica concorrenza che dovesse arrivare dalle località limitrofe (che comunque, come detto, sono situate in ogni caso a distanze ragionevolmente elevate)²⁵. D'altro canto, il vantaggio fiscale rispetto ai concorrenti situati in aree limitrofe permette probabilmente ai distributori livignaschi di attirare un bacino di utenza anche maggiore rispetto a quello desumibile in base al raggio consuetamente adottato nell'individuazione delle *catchment areas* per il settore della distribuzione di carburanti su rete stradale²⁶.

72. In conclusione, pertanto, il mercato rilevante interessato dalla presente istruttoria è quello della distribuzione di carburanti per autotrazione in rete stradale ordinaria effettuata nel territorio di Livigno.

V.2 Le condotte collusive

73. Dalle evidenze acquisite è emerso che, nel periodo che va, quantomeno, dal 12 ottobre 2012 al 5 aprile 2022, la maggior parte dei distributori ricevevano *e-mail* contenenti indicazioni puntuali dei prezzi da applicare, per il gasolio e per la benzina, nei propri impianti di distribuzione al dettaglio. Le *e-mail* provenivano da una persona fisica, ex dipendente comunale, ed erano inviate ad un indirizzario, visibile a tutti i riceventi, contenente gli indirizzi di almeno quattro società di distribuzione di carburanti su strada a Livigno, rappresentative di otto delle undici Parti del presente procedimento e di nove dei tredici distributori presenti nel territorio nel periodo di interesse²⁷.

Le Parti hanno obiettato che l'imputazione di un'intesa unicamente a queste otto Parti implicherebbe che tale intesa sarebbe stata posta in essere soltanto dal 50% del mercato e, quindi, sarebbe difficilmente sostenibile. Tale conteggio, tuttavia, si ottiene soltanto raggruppando in un'unica azienda cinque delle citate otto Parti e ignorando la circostanza che alcune di esse sono titolari di più distributori e, quindi, non avendo alcun riguardo alla dimensione aziendale e all'effettiva presenza sul mercato delle stesse. In particolare, le società del "gruppo Cusini" hanno, comunque, detenuto, nel periodo di interesse, cinque distributori attivi nel territorio di Livigno (divenuti quattro dopo la chiusura del distributore di Fibo, che ha però comportato anche la riduzione a dodici del numero totale dei distributori) oltre ad esercitare anche attività di distribuzione all'ingrosso, *[omissis]*. Inoltre, Bondi detiene due distinti distributori. L'obiezione delle Parti, quindi, risulta pretestuosa e fuorviante.

74. Tali comunicazioni sono state effettuate regolarmente e sistematicamente, su base settimanale, per tutto il periodo considerato, pari a quasi un decennio. Pur non essendovi evidenze in merito alle motivazioni che inducevano la persona fisica in questione (che, comunque, come dichiarato dalle Parti, aveva relazioni personali con i titolari dei distributori) a farsi carico di tale attività di coordinamento, la sistematica indicazione dei prezzi determinava, in ogni caso, inequivocabilmente, l'eliminazione di ogni forma di concorrenza di prezzo tra i distributori (o, quantomeno, tra quelli inclusi nell'indirizzario) che avrebbe potuto apportare benefici alla clientela, erodendo la redditività per le imprese. A ogni modo, come dichiarato da Global Service, la persona in questione avrebbe iniziato a svolgere tale attività, una volta cessato il proprio incarico come dipendente comunale, in conseguenza di una richiesta esplicita di almeno alcuni dei distributori.

²³ *[In particolare, si ricorda che i due distributori del vicino Comune di Bormio distano circa 37 km per un tempo di percorrenza stimato pari a circa 55 minuti.]*

²⁴ *[Si noti che la tassazione a cui si fa riferimento, per la quale gli impianti di Livigno dispongono di un vantaggio rispetto ai distributori ordinari, è costituita da imposte commisurate alle quantità (accise) o ai ricavi (IVA) e non è una generica tassazione del reddito di impresa o di altre variabili possibilmente indipendenti dalle decisioni di mercato. Pertanto, essa è senz'altro idonea a influire sul livello dei prezzi e sulle condizioni di concorrenza.]*

²⁵ *[In altri termini, proprio per via del vantaggio fiscale di cui godono gli impianti livignaschi su ogni litro di carburante venduto, anche ipotetici impianti relativamente vicini agli impianti delle Parti (e quindi astrattamente includibili nelle catchment area tracciabili attorno a essi) ma al di fuori dell'area extra-doganale di Livigno potrebbero risultare in realtà non idonei a costituire un effettivo vincolo competitivo per gli impianti livignaschi.]*

²⁶ *[Del resto, è la stessa uniformità dei prezzi tra i distributori di Livigno, fissati a un livello del tutto diverso da quelli degli altri distributori nazionali, a fornire una ulteriore palese evidenza della delimitazione geografica del mercato.]*

²⁷ *[Dopo la recente chiusura del distributore gestito da Fibo, gli impianti di distribuzione livignaschi si sono ridotti a dodici.]*

Le argomentazioni delle Parti in base alle quali tali invii sarebbero inquadrabili come la prosecuzione di una presunta prassi comunale antecedente al 1991 (pur non avendo esse fornito indicazioni specifiche circa l'esistenza di una delibera dell'Ente) non assumono alcun rilievo giuridico. Infatti, se anche in ipotesi tali condotte avessero iniziato ad avere luogo per iniziativa comunale e se anche le stesse fossero state, in tale diversa epoca, ipoteticamente inquadrabili come lecite, esse sono state continuamente reiterate, con estrema regolarità (su base settimanale), almeno dal 2012 e almeno fino all'inizio del procedimento (2022) e, quindi, in piena vigenza dell'attuale normativa a tutela della concorrenza e, in ogni caso, al di fuori di qualsiasi possibile inquadramento nell'ambito di una supposta azione comunale (avendo il mittente cessato ogni rapporto lavorativo con il Comune nel 2011) e anzi, come, del resto, affermato dal rappresentante di Global Service, proprio in conseguenza di una richiesta esplicita di alcuni esponenti delle società.

Priva di pregio, per il medesimo motivo, risulta anche l'illusione per cui l'Autorità avrebbe artificialmente ridotto la durata dell'intesa per evitare di considerare la presunta genesi comunale della prassi che, si ripete, non ha alcun rilievo rispetto a condotte successive e continuamente reiterate e che avrebbero potuto, invece, esaurirsi in ogni momento nel rispetto della vigente normativa *antitrust* (come, del resto, alcune società hanno dichiarato di avere fatto a seguito dell'avvio del presente procedimento).

75. Con riferimento alle modalità di determinazione dei prezzi, quanto sostenuto da Global Service, ossia che essi sarebbero stati determinati a partire da non meglio precisati "prezzi medi nazionali" tenuto conto del vantaggio fiscale di cui godono gli impianti di Livigno, conferma che il livello fissato era, comunque, ritenuto "*capiante*" rispetto ai costi delle imprese.

76. Le argomentazioni delle Parti, per cui i valori dei prezzi trasmessi con le comunicazioni originavano dalla rielaborazione di dati pubblicati dal competente Ministero tramite semplici operazioni (ossia tramite un aggiustamento specifico che teneva conto del regime fiscale di Livigno), non hanno alcun rilievo. Innanzitutto, si rileva che né il Ministero né altri soggetti pubblici, per quanto noto, pubblicavano il valore del prezzo medio nazionale corretto per la specifica fiscalità di Livigno, ma che questo era, invece, un indicatore costruito e utilizzato unicamente per le comunicazioni di prezzo oggetto delle *e-mail* contestate. Inoltre – e soprattutto – ciò che rileva è la proposizione continua e sistematica di tali valori – comunque ottenuti o comunque determinati – come punto focale per i prezzi da applicare (e che poi veniva di fatto applicato a partire dal giorno della comunicazione o dal giorno successivo). Le stesse Parti, del resto, affermano estensivamente nelle proprie memorie che l'indicazione di prezzo che esse insistono a definire "comunale" abbia funzionato da punto focale e nessuna di esse ha negato la chiara corrispondenza tra i prezzi contenuti nelle comunicazioni e quelli effettivamente praticati dai distributori.

77. Oltre all'evidente dato fattuale, un'ulteriore conferma, definitiva e inoppugnabile, che tali comunicazioni di prezzo consistessero in indicazioni di prezzi futuri e non nella diffusione di mere statistiche su dati nazionali (per le quali comunque le Parti non hanno saputo indicare alcuna possibile utilità per le imprese se non, appunto, quella di rappresentare un punto focale per i prezzi praticati), è l'utilizzo nelle comunicazioni (cfr. *supra*, figura 3) della dicitura "*dal*" nell'oggetto dell'*e-mail* e "*decorrenza*" nel testo della stessa riportante i valori dei prezzi – seguita tipicamente dalla data successiva a quella di invio delle *e-mail* – che del resto, come rispecchiato dall'analisi del *database* trasmesso dal MISE, veniva perfettamente rispettata nei prezzi effettivamente praticati dalle Parti²⁸.

78. Le evidenze fattuali disponibili per l'orizzonte temporale interessato dalle comunicazioni, ossia l'estrazione del *database* dei prezzi comunicati al MISE, relativa al periodo 2014-2022 e i controlli effettuati a campione dalla GDFB e dal NSA sul portale del Ministero stesso e sul sito *web* www.valtellinamobile.it (che riportava, nella propria pagina relativa ai prezzi dei carburanti a Livigno, la dicitura "*Livigno prezzo benzina diesel Gpl*", indicando in effetti un unico valore dei prezzi) suggeriscono univocamente che tali indicazioni, già di per sé esplicite, venivano fedelmente implementate. Inoltre, la consapevolezza che il prezzo nella zona dovesse essere unico si evince anche dalle parole utilizzate *[omissis]*.

79. L'argomentazione avanzata da Global Service e Silroc, per cui rispetto ad esse l'infrazione risulterebbe provata soltanto a partire dal momento, relativamente recente, in cui esse hanno iniziato a effettuare comunicazioni dei propri prezzi al Ministero (e, quindi, in cui i prezzi di tali società risultano dal *database* estratto da tale Ente) non è condivisibile in quanto, da un lato, la tipologia di condotta contestata – comunicazioni esplicite relative a prezzi futuri – risulta restrittiva per oggetto e non richiede, quindi, che ne sia dimostrata l'implementazione e, dall'altro, dalla circostanza per cui ogni evidenza disponibile milita nel senso di una piena attuazione delle indicazioni anche per queste due imprese²⁹. Più in generale, per i medesimi motivi, l'infrazione deve ritenersi esistente a partire dalle prime comunicazioni di prezzo in atti (risalenti a novembre 2012), sebbene il *database* MISE contenga dati che partono soltanto dal 2014 e i controlli a campione siano stati effettuati soltanto a partire dal 2021.

²⁸ [La circostanza sollevata da Silroc per cui essa, diversamente dalle altre imprese, risultava comunicare al MISE la modifica del proprio prezzo già nella data di ricezione delle *e-mail* e non a partire dal giorno successivo non è dirimente in quanto essa non contraddice in alcun modo la effettività delle indicazioni di prezzo comunicate via *e-mail* né la fedeltà dei prezzi applicati (da Silroc e dalle altre imprese) nella settimana di decorrenza.]

²⁹ [Sarebbe del resto paradossale assolvere tali imprese dalla partecipazione all'intesa per il solo fatto che esse non abbiano reso disponibili i propri prezzi al Ministero.]

80. Per quel che riguarda i distributori i cui titolari o esponenti aziendali non risultano inclusi nell'indirizzario delle comunicazioni di prezzo si ritiene tuttavia, considerate le caratteristiche specifiche del mercato, che non sussistano elementi probatori sufficienti per imputare le condotte concertative anche in capo a tali imprese. Pur avendo, infatti, anch'essi praticato nella sostanza i medesimi prezzi indicati nelle *e-mail* non si può escludere, in ragione dell'assenza di elementi documentali a supporto, che il parallelismo osservato possa trovare una spiegazione plausibile alternativa. Pertanto, come già anticipato nella CRI, si ritiene che l'intesa in questione, in base alle evidenze disponibili, non possa essere imputata alle società Market S.Anton, C-Energia e GMF. L'intesa, invece, sarebbe senz'altro imputabile alle società del cosiddetto gruppo Cusini (costituito, come si è detto, dalle società Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba e Fibo), Bondi, Global Service e Silroc, i cui esponenti aziendali hanno regolarmente ricevuto le comunicazioni di prezzo in tutto il periodo di interesse.

81. Nella stessa direzione depone quanto dichiarato da Global Service, per cui, a seguito della notizia della trasmissione all'Autorità della documentazione relativa agli scambi di *e-mail* sui prezzi – ottenuta antecedentemente all'avvio dell'istruttoria dell'Autorità tramite un accesso agli atti ad altro procedimento – vi sono state delle consultazioni tra distributori livignaschi sulla situazione, anche allo scopo di valutare la possibilità di una linea difensiva di tipo legale. Il perimetro dei soggetti indicati da Global Service con riferimento a tali consultazioni comprende, infatti, proprio esponenti del gruppo Cusini, di Bondi, di Silroc, oltre che della stessa Global Service.

82. Rispetto a questo aspetto, non sono condivisibili le considerazioni delle Parti per cui l'identità di comportamento sul mercato tra imprese che ricevevano le comunicazioni e imprese che non le ricevevano dimostrerebbe l'irrelevanza delle comunicazioni stesse. Il comportamento commerciale osservato per alcune imprese minoritarie in un contesto nel quale la maggioranza delle imprese si comporti in modo esplicitamente coordinato, infatti, non costituisce in alcun modo un controfattuale per ciò che avverrebbe nel mercato in assenza di qualsiasi coordinamento. In altri termini, la circostanza per cui le imprese che non ricevevano le comunicazioni praticavano gli stessi prezzi praticati dalle imprese che le ricevevano (che coincidevano con i prezzi comunicati) non è in alcun modo idonea a dimostrare che le imprese avrebbero praticato tali prezzi anche in assenza di qualsiasi comunicazione. È anzi naturale che imprese minoritarie seguano le politiche commerciali decise dalla maggioranza delle imprese.

Riguardo a tale punto si osserva, in ogni caso, che l'Autorità non ha affermato che i prezzi dei distributori di GMF, Market S.Anton, C-Energia e Parrocchia S.Anni di Trepalle siano stati senz'altro determinati in modo autonomo, ma unicamente di non disporre di elementi probatori sufficienti per coinvolgere tali società nel procedimento.

Peraltro, la giurisprudenza ha chiarito che il principio di parità di trattamento non opera a favore di un soggetto per il quale sussistono i presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio³⁰.

83. Ancora rispetto a questo aspetto Silroc ha sostenuto che, in analogia all'approccio seguito dall'Autorità per la Parrocchia S.Anni di Trepalle, la propria posizione dovrebbe essere archiviata in quanto non risulta dimostrato che gli esponenti aziendali che gestivano gli indirizzi *e-mail* che ricevevano le comunicazioni di prezzo avessero un effettivo potere decisorio sui prezzi. Uno di tali indirizzi, infatti, veniva gestito direttamente dai dipendenti situati presso il distributore (sprovvisi, sostiene Silroc, di tale potere) e l'altro, pur facente capo a una persona fisica socia della società, era offerto da una società terza in cui tale socio di Silroc rivestiva incarichi. Tale argomentazione è del tutto irrilevante in quanto la società riceveva direttamente le comunicazioni presso ben due distinti indirizzi *e-mail*, entrambi direttamente gestiti da suoi esponenti aziendali (rispettivamente, in qualità di dipendenti – in postazione di lavoro presso il distributore – e di socio). La circostanza che l'*e-mail* impiegata dal socio fosse da questi fornita da un'altra società, non rende più indiretto il collegamento tra tale soggetto – senz'altro esponente di Silroc – e Silroc stessa (a maggior ragione se si considera che, parallelamente, la medesima *e-mail* veniva inviata al distributore di carburanti di Silroc)³¹.

84. Quanto alle argomentazioni delle Parti per cui i distributori non avrebbero alcun incentivo a praticare prezzi inferiori al valore indicato nelle *e-mail*, si rileva che esse non sono supportate da alcun dato, analisi o elemento fattuale e costituiscono delle mere speculazioni, non prive di contraddizioni anche solo in astratto³². Accedendo a tali ipotesi risulterebbe peraltro inspiegabile, in assenza di qualsiasi regia o interesse comunale (come avviene almeno a partire dal pensionamento del mittente nel 2011 e, quindi, anche per tutto l'orizzonte temporale in cui si collocano le *e-mail* in atti), il motivo per cui le aziende avrebbero dovuto organizzare per oltre un decennio e con invariabile frequenza settimanale una sistematica e meticolosa attività di coordinamento per assicurarsi di praticare prezzi "non troppo elevati" – e, segnatamente, inferiori a quelli che ciascuna di esse troverebbe conveniente praticare in base a

³⁰ [Cfr. Consiglio di Stato, 2837/2014, 1722-Logistica internazionale.]

³¹ [Cfr. *inter alia* docc. 2.1, 11.]

³² [Le Parti hanno, infatti, sostenuto, da un lato, che la domanda dei residenti è limitata rispetto al totale, che essa è relativamente anelastica (in quanto le decisioni di rifornimento dei residenti dipenderebbero da rapporti personali) e che i distributori non sono, in realtà, in concorrenza tra loro (in particolare, quelli del centro non sarebbero in concorrenza con quelli della periferia), dall'altro che non vi sono incentivi a ridurre i prezzi in quanto ciò determinerebbe fenomeni di congestione e farebbe emergere i vincoli di capacità degli operatori. Applicare questa tesi all'intero settore significherebbe peraltro immaginare che qualsiasi riduzione di prezzo al di sotto del prezzo medio o generalmente praticato dai propri concorrenti sarebbe inattuabile, in quanto comporterebbe, anziché un auspicabile incremento dei volumi, inevitabilmente insostenibili congestioni. Ancora, le Parti affermano, in contraddizione con le proprie tesi della insensibilità della domanda al prezzo, che il Comune aveva interesse a limitare il livello dei prezzi in quanto ciò avrebbe assicurato maggiori introiti fiscali a causa dei maggiori volumi.]

valutazioni autonome – in nome di una non più esistente (se mai esistita) prassi comunale di indicazione di prezzi massimi e in aperto conflitto con il proprio stesso interesse³³.

85. Ad ogni modo, è palese la contraddizione tra due opposte tesi contenute nelle memorie delle Parti che, da un lato, sostengono che il livello dei prezzi (pur essendo ad esse sostanzialmente identico) non dipende affatto dalle comunicazioni di prezzo e, dall'altro, che esso si sia allineato sul livello indicato nelle comunicazioni di prezzo stesse, che appunto costituivano un punto focale (pur rappresentando, nella ricostruzione delle Parti, un tetto massimo ai prezzi nelle intenzioni da queste attribuite in un remoto passato al Comune di Livigno)³⁴. Sintomatica è la stessa affermazione di Silroc secondo cui ciò che si è verificato è "l'allineamento *passivo dei prezzi all'unico riferimento oggettivo – ovvero la media dei prezzi nazionali – da parte di tutti gli operatori*", mancando di rilevare che, evidentemente, tale "riferimento oggettivo" non era un dato naturale del mercato e non esisteva nemmeno in quanto tale ma, viceversa, veniva appositamente prodotto al fine di inviare le comunicazioni di prezzo in esame (la media nazionale, che peraltro, come noto, non ha alcun particolare valore informativo in un contesto commerciale tipicamente locale - a maggior ragione in un'area *duty free* - veniva semmai infatti proposta nelle comunicazioni in una versione appositamente "corretta" per Livigno) che avevano la funzione dichiarata di assicurarsi che esso fosse, appunto, effettivamente un "riferimento" per i prezzi praticati nella settimana di decorrenza. Si tratta, in sintesi, di una condotta di concertazione esplicita.

86. Nel complesso, alla luce delle considerazioni che precedono, si deve ritenere che le condotte descritte siano inquadrabili in un'intesa unica e continuata, contraria alla normativa a tutela della concorrenza e finalizzata alla totale ed esplicita eliminazione della concorrenza tra i distributori destinatari delle comunicazioni di prezzo e a un pieno coordinamento delle rispettive politiche commerciali. Tale piano d'insieme risulta, del resto, idoneo a spiegare la sostanziale identità dei prezzi rinvenibile nell'ultimo decennio nel territorio di Livigno.

87. Da ultimo, si osserva che le contestazioni di natura procedurale avanzate da Bondi sono del tutto pretestuose: al pari delle altre Parti, la società non ha esercitato il diritto di essere sentita in audizione (né con gli Uffici né davanti al Collegio) comunicato nel provvedimento di avvio del presente procedimento, ed è stata silente per gran parte del procedimento. Ciò premesso, la redazione della CRI non è stata conseguenza di alcuna improvvisa e immotivata accelerazione del procedimento istruttorio, ma è stata coerente con la collezione degli elementi ritenuti sufficienti a formulare la valutazione in essa contenuta. La mancata considerazione nell'ambito della CRI della memoria endoprocedimentale (pervenuta prima dell'invio della CRI alle Parti, ma dopo la sua predisposizione e l'esame della stessa da parte dell'Autorità) rispecchia i tempi tecnici di predisposizione e lavorazione del documento e, in ogni caso, tale mancata inclusione non ha in alcun modo ridotto il diritto della Parte di vedere considerate le proprie argomentazioni, né ha compresso in altro modo il diritto di difesa di tale società, avendo la stessa potuto esercitare pienamente tale diritto ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 217/1998.

V.3 L'inquadramento giuridico della fattispecie

V.3.1 La qualificazione dell'illecito

88. Dai comportamenti delle Parti emerge in maniera incontrovertibile che le medesime hanno posto in essere un'intesa unica, complessa e continuata restrittiva della concorrenza avente ad oggetto la determinazione concertata dei prezzi futuri per un orizzonte temporale lungo quasi un decennio.

89. Al riguardo, la giurisprudenza ha riconosciuto che le fattispecie dell'accordo e della pratica concordata possono ben coesistere in un'unica intesa, non essendo l'Autorità tenuta a distinguere puntualmente tra elementi costitutivi che integrino l'una o l'altra tipologia di illecito. In particolare, una serie di comportamenti di più imprese aventi lo stesso oggetto anticoncorrenziale possono essere considerati espressione di un'infrazione unica, riconducibile in parte al concetto di accordo e in parte a quello di pratica concordata, in quanto le due nozioni condividono la medesima natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si manifestano³⁵. In altri termini, dal punto di vista della qualificazione della fattispecie, il punto focale dell'accertamento demandato all'Autorità consiste esclusivamente nel "distinguere tra forme di collusione che ricadono nei divieti antitrust e semplici comportamenti paralleli privi di elementi di concertazione"³⁶.

90. Tanto premesso, alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza, i comportamenti assunti dalle Parti non possono che essere letti in maniera unitaria, costituendo espressione di un unico "piano d'insieme", ovvero un'intesa unica e continuata restrittiva della concorrenza, frutto di una consapevole collaborazione di tutte le società coinvolte nelle comunicazioni di prezzo che configura senz'altro una forma di collusione contraria alla normativa *antitrust*, in

³³ [È evidente che ogni impresa beneficia dell'applicazione di più di un prezzo relativamente elevato – quale quello a cui, ad avviso delle Parti, esse perverrebbero adottando valutazioni autonome sulla propria convenienza – che del prezzo artificialmente ridotto al livello del "tetto massimo" asseritamente autoimposto con particolare zelo dalle imprese in continuazione della prassi comunale.]

³⁴ [Si rileva, inoltre, come le Parti abbiano fornito valutazioni contraddittorie circa l'effetto della asserita cessazione delle comunicazioni di prezzo a seguito all'avvio del procedimento: alcune (Bondi) affermano che a seguito di tale presunta cessazione i prezzi si sarebbero differenziati, altre (Global Service) rilevano che essi hanno continuato a essere paralleli.]

³⁵ [Cfr., ex multis, sentenza della Corte di Giustizia, 8 luglio 1999, Causa C-49/92 P- Anic.]

³⁶ [Cfr. Consiglio di Stato, 13 giugno 2014, n. 3032, 1731 – Gare campane; Consiglio di Stato, 3 giugno 2014, n. 2837 e 2838, 1722 – Logistica Internazionale; Consiglio di Stato, 27 giugno 2014, n. 3252, 23 giugno 2014, n. 3167, n. 3168 e n.3170.]

particolare – nelle sue caratteristiche principali – riconducibile alle fattispecie dell'accordo illecito e della pratica concordata. La circostanza per cui le comunicazioni contenevano indicazioni di prezzi futuri, di cui si indicava la decorrenza – e che venivano, peraltro, in base a tutte le evidenze fattuali disponibili, puntualmente seguite – a un indirizzario comune dimostra che sussistono, nel caso di specie, gli elementi costitutivi dell'accordo e/o della pratica concordata.

L'obiezione avanzata dalle Parti, per cui i valori dei prezzi comunicati originerebbero a partire da elaborazioni di dati pubblici e quindi non rappresenterebbero uno scambio di informazioni commercialmente sensibili, non è in alcun modo condivisibile. Tali comunicazioni, se anche non contenevano segreti commerciali di altro genere (perché riportavano valori ipoteticamente ottenuti da elaborazioni effettuate a partire da dati pubblici), avevano piena e totale capacità di ridurre, per ciascuna impresa, l'incertezza circa i comportamenti futuri dei propri concorrenti, in quanto costituivano essi stessi un'esplicita indicazione dei prezzi futuri con esplicita indicazione del periodo di futura decorrenza.

V.3.2 La restrittività dell'intesa per oggetto

91. L'intesa in contestazione alle Parti appare, inoltre, restrittiva per oggetto, in quanto dedicata alla fissazione dei prezzi e delle condizioni di esercizio dei servizi svolti dalle imprese. Sul punto, si consideri che la giurisprudenza ha chiarito che *“avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 101 (TFUE), occorre distinguere le 'intese per oggetto' e le 'intese per effetto'. Le prime si caratterizzano per il fatto che «talune forme di coordinamento tra imprese possono essere considerate, per loro stessa natura, dannose per il buon funzionamento del normale gioco della concorrenza». È pacifico che «la probabilità che certi comportamenti collusivi, quali quelli che portano alla fissazione orizzontale dei prezzi da parte di cartelli, abbiano effetti negativi, in particolare, sul prezzo, sulla quantità o sulla qualità dei prodotti e dei servizi, è talmente alta che può essere ritenuto inutile [...] dimostrare che tali comportamenti hanno effetti concreti sul mercato». Per accertare se si è in presenza di una 'intesa per oggetto' occorre avere riguardo al tenore delle disposizioni dell'intesa stessa, agli obiettivi che si intendono raggiungere, al contesto economico e giuridico nel quale l'intesa stessa si colloca. Nella valutazione di tale contesto, «occorre prendere in considerazione anche la natura dei beni o dei servizi coinvolti e le condizioni reali del funzionamento e della struttura del mercato o dei mercati in questione» (sentenza 11 settembre 2014, in causa C-67/13 P). [...]”³⁷.*

92. In base alla giurisprudenza non vi è, quindi, alcun bisogno di dimostrare gli effetti di un'intesa come quella posta in essere dai distributori di Livigno tramite gli scambi di e-mail settimanali sui prezzi futuri da praticare negli impianti di distribuzione al dettaglio.

93. Per motivi già ampiamente articolati, non è condivisibile la tesi avanzata dalle Parti per cui l'intesa non sarebbe idonea a costituire una restrizione per oggetto, sostanzandosi in un invio di dati di origine pubblica. Come detto, infatti, le comunicazioni, in realtà, non costituivano una mera trasmissione di statistiche (in ogni caso indisponibili nella specifica forma utilizzata nelle comunicazioni), ma di esplicite indicazioni di prezzo con relativa indicazione del periodo di futura decorrenza. E peraltro, in ogni caso, le evidenze fattuali disponibili sono tutte concordi nell'indicare che l'intesa è stata pienamente attuata.

94. Per gli stessi motivi di cui sopra, le modalità di svolgimento dell'intesa, tramite comunicazioni via e-mail a un indirizzario privato contenenti indicazioni di prezzo future (tramite valori che, peraltro, se anche fossero stati ottenuti a partire da dati pubblici, non erano pubblicamente disponibili con altre modalità e venivano calcolati appositamente per il territorio di Livigno per costituire oggetto delle comunicazioni), indicano inoltre che si può attribuire all'intesa stessa carattere di segretezza, diversamente da quanto richiesto da alcune delle Parti. Il paventato ruolo del Comune nell'invio di tali comunicazioni antecedentemente al 2011 (o al 1994), è d'altro canto irrilevante nel valutare la segretezza di una condotta che non coinvolgeva alcuna attività comunale e, nella forma di cui si discute, originava dalla richiesta delle stesse imprese.

V.4 Conclusioni

95. Alla luce delle evidenze documentali descritte e delle argomentazioni svolte, l'intesa posta in essere dal gruppo Cusini (inteso come l'insieme, riconducibile a un unico centro di interesse, delle società Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba e Fibo), Bondi, Global Service e Silroc rappresenta un'infrazione per oggetto della normativa a tutela della concorrenza e, in particolare, dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, che ha avuto piena implementazione e ha comportato una restrizione continuata della concorrenza nel mercato, a danno dei consumatori finali.

VI. GRAVITÀ E DURATA DELLE INFRAZIONI

96. Secondo consolidata giurisprudenza euro-unitaria e nazionale, per valutare la gravità di un'infrazione si deve tenere conto di un gran numero di fattori il cui carattere e la cui importanza variano a seconda della tipologia e delle circostanze particolari della stessa. Tra tali fattori rilevano, principalmente, la natura della restrizione della concorrenza, nonché il ruolo e la rappresentatività sul mercato delle imprese coinvolte³⁸.

³⁷ [Cfr. Consiglio di Stato, VI, 16 marzo 2020, n. 1844 e n. 1845.]

³⁸ [Cfr., a titolo esemplificativo, Consiglio di Stato, sentenze del 9 febbraio 2011, n. 896 e del 16 settembre 2011, nn. 5171 e 5172.]

97. Quanto alla natura dell'intesa in esame, sulla base delle risultanze istruttorie, è stato accertato che le Parti del procedimento hanno posto in essere un'intesa segreta, unica e continuata volta a fissare il livello dei corrispettivi richiesti per la vendita al dettaglio dei carburanti per autotrazione nel territorio di riferimento.

98. Si osserva che l'intesa esplicita ha coinvolto la maggior parte degli operatori e degli impianti attivi nel mercato di riferimento ed ha comportato una piena implementazione delle politiche di prezzo definite attraverso le comunicazioni da parte di tutti gli operatori e tutti i distributori della zona.

99. Pertanto, i comportamenti posti in essere dalle Parti costituiscono violazioni molto gravi della disciplina a tutela della concorrenza, rappresentando, in particolare, restrizioni di tipo *hard-core* della normativa *antitrust*, con le caratteristiche della restrittività per oggetto.

100. Con riferimento alla durata della intesa, le evidenze agli atti mostrano che le comunicazioni settimanali relative ai prezzi futuri dei carburanti sono iniziate quantomeno a partire dal 12 ottobre 2012 e sono durate almeno fino al 5 aprile 2022, data di esecuzione degli accertamenti ispettivi. La circostanza che Fibo sia stata attiva nella vendita al dettaglio soltanto fino al 26 settembre 2021 (data dell'ultima comunicazione di prezzo effettuata al MISE), non rileva ai fini del calcolo della durata della sanzione, essendo la stessa imputata congiuntamente al gruppo Cusini.

VI.1 La determinazione della sanzione

101. L'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990 prevede che l'Autorità, nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della loro gravità e durata, disponga l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, adottata ad esito di un procedimento istruttorio.

102. Al fine di quantificare la sanzione occorre tenere presente quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 689/1981, come richiamato dall'articolo 31 della legge n. 287/1990, nonché i criteri interpretativi enucleati nelle *"Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/90"* (di seguito, *Linee Guida*), deliberate dall'Autorità il 22 ottobre 2014.

103. Seguendo i punti 7 e seguenti delle Linee Guida, l'importo di base della sanzione si ottiene moltiplicando una percentuale del valore delle vendite, determinata in funzione del livello di gravità dell'infrazione alla durata della partecipazione di ciascuna impresa all'infrazione.

104. Sulla base dei punti 7 e seguenti delle Linee Guida, per calcolare l'importo base della sanzione si prende a riferimento il valore delle vendite dei servizi interessati da parte delle imprese a cui viene contestata l'infrazione ossia il fatturato derivante dalle attività di vendita di benzina e gasolio per autotrazione tramite i propri impianti su rete stradale ubicati nel territorio di Livigno. Il valore delle vendite tiene conto anche di eventuali vendite realizzate nel mercato rilevante attraverso società controllate.

105. Ai fini della determinazione dell'importo base della sanzione, al valore base come sopra determinato potrà essere applicata una specifica percentuale individuata in funzione della gravità della violazione. Secondo le Linee Guida, in particolare, la proporzione considerata deve essere fissata a un livello che può raggiungere il 30% del valore delle vendite, *"in funzione del grado di gravità della violazione"* (punto 11). In relazione al caso di specie, va considerato che le modalità di svolgimento dell'intesa, tramite comunicazioni via *e-mail* a un indirizzario privato contenenti indicazioni di prezzo future, indicano che si può attribuire all'intesa stessa carattere di segretezza. In questi casi, ai sensi del punto 12 delle Linee Guida, la percentuale del valore delle vendite considerata ai fini del calcolo dell'importo base *"sarà di regola non inferiore al 15%"*.

106. Ciò posto, in relazione al caso di specie, tenuto conto della natura e della gravità dell'intesa, la percentuale del valore delle vendite considerata ai fini del calcolo è stata fissata per tutte le parti nella misura del 15%.

107. Il valore risultante va poi moltiplicato per la durata di partecipazione all'infrazione, espressa in numero di anni e computando, altresì, i mesi e i giorni effettivi di partecipazione. Riguardo alla durata dell'intesa per le entità economiche che costituiscono un gruppo societario, soggette, quindi, al medesimo coordinamento e controllo, si considererà, come detto, la prima e l'ultima data di partecipazione all'infrazione tra quelle delle diverse società che lo compongono. Le evidenze agli atti mostrano, infatti, che le comunicazioni settimanali relative ai prezzi futuri dei carburanti sono iniziate quantomeno a partire dal 12 ottobre 2012 e sono durate almeno fino al 5 aprile 2022, data degli accertamenti ispettivi. La circostanza che Fibo sia stata attiva nella vendita al dettaglio soltanto fino al 26 settembre 2021 (data dell'ultima comunicazione di prezzo effettuata al MISE), non rileva ai fini del calcolo della durata della sanzione, essendo la stessa imputata congiuntamente al gruppo Cusini.

Il Gruppo Cusini include cinque società, Cus.Car. S.r.l., Fibo S.r.l., Ges.Car. S.r.l. di Cusini Bernardo & C., Tre.Car. S.r.l. e CU.BA. S.r.l., le cui quote sono detenute dalle stesse persone fisiche. La sanzione viene irrogata in solido alle società sopra indicate sulla base dell'articolo 32 delle Linee guida prevede che *"nel caso in cui all'infrazione abbiano preso parte più società appartenenti al medesimo gruppo, l'Autorità può irrogare la sanzione in solido a tali società"*. L'importo base per ciascuna parte è, quindi, indicato nella tabella che segue, nella quale il fatturato specifico per il gruppo Cusini è ottenuto dalla somma dei fatturati delle cinque società Parti del procedimento che lo compongono³⁹.

³⁹ [Per quanto riguarda Fibo S.r.l., per il calcolo dell'importo base è stato utilizzato il valore delle vendite del 2020, essendo stato ritenuto il 2021 non sufficientemente rappresentativo del giro d'affari dell'impresa (punto 9 delle Linee Guida).]

Parti	Fatturato specifico	Coefficiente di gravità	Durata	Importo base/Sanzione
Gruppo Cusini	€ 14.180.825	15%	9,483	€ 20.172.223,56
Global Service	€ 1.233.537	15%	9,483	€ 1.754.706,38
Bondi	€ 2.095.931	15%	9,483	€ 2.981.461,85
Silroc	€ 2.760.962	15%	9,483	€ 3.927.468,45
Totale	€ 20.271.255			€ 28.835.860,24

108. Non ricorrendo, nel caso di specie, circostanze aggravanti o attenuanti, il valore della sanzione coincide con l'importo base di cui alla tabella che precede.

109. Ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 287/1990, l'Autorità, "[n]ei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida". In merito, il punto 29 delle Linee guida specifica che "[l]a base di calcolo del massimo edittale è rappresentata, in conformità con la giurisprudenza nazionale, dal fatturato totale realizzato a livello mondiale nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, da parte di ciascuna impresa partecipante all'infrazione".

110. Considerato che le sanzioni come sopra determinate eccedono, per la maggior parte delle aziende coinvolte, il limite massimo previsto all'articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990, le stesse devono essere ridotte entro tale limite, indicato nella tabella che segue.

Parti	Sanzione finale in % sul fatturato totale	Sanzione finale con cap del 10%
Gruppo Cusini	75,1%	2.687.504,20
Global Service	25,2%	695.281,40
Bondi	127,8%	233.353,20
Silroc	58,5%	671.048,17
TOTALE		4.287.186,97

* Si fa riferimento al fatturato totale delle Parti in quanto nessuna di esse dispone allo stato di dati di fatturato approvati relativi al 2022.

111. Si intende evidenziare in questa sede che la riconduzione della sanzione al limite edittale per ciascuna delle Parti non pregiudica in alcun modo l'osservanza dei principi di proporzionalità e di personalizzazione delle sanzioni irrogate, atteso che essi sono rispettati attraverso l'individuazione del fatturato specifico oggetto dell'infrazione per ognuna delle partecipanti e la successiva quantificazione dell'ammenda con conseguente gradazione della stessa, per ogni singola impresa, in funzione degli elementi individuati ai fini della sua corretta determinazione, ossia la gravità della condotta, la durata della partecipazione e la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, a prescindere dal mero dato contabile relativo al peso sul limite edittale.

Per quanto riguarda il caso di specie, si rileva in ogni caso che le sanzioni, malgrado la elevata gravità della condotta, sono state tutte oggetto di un significativo abbattimento al fine di rispettare il limite edittale normativamente previsto, il che non ha comunque comportato alcun livellamento delle sanzioni in rapporto al contributo apportato all'intesa posto che le diverse Parti partecipanti al cartello hanno contribuito in modo omogeneo allo stesso, che per nessuna di esse sono state riscontrate circostanze aggravanti o attenuanti e che la loro partecipazione all'intesa ha avuto analoga durata.

RITENUTO che Cus.Car. S.r.l., Tre.Car. S.r.l., Ges.Car. SAS di Cusini Bernardo & C., Cu.Ba. S.r.l., Fibo S.r.l., Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l., Silroc S.r.l., Global Service S.r.l. o più brevemente Global S.r.l. hanno posto in essere un'intesa unica, complessa e continuata, in violazione dell'articolo 2 della legge n. 287/1990, volta a fissare il livello dei corrispettivi richiesti per la vendita al dettaglio dei carburanti per autotrazione nel territorio di riferimento;

RITENUTO che alla luce delle evidenze documentali agli atti, non sussistano le condizioni per contestare alle società C-Energia S.r.l., Market S-Anton di Compagnoni Virgilio & C. SAS, G.M.F. S.r.l., la partecipazione ad un'intesa anticoncorrenziale nel mercato della vendita al dettaglio dei carburanti per autotrazione nel territorio di Livigno;

DELIBERA

a) che le società Cus.Car. S.r.l., Tre.Car. S.r.l., Ges.Car. SAS di Cusini Bernardo & C., Cu.Ba. S.r.l., Fibo S.r.l., Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l., Silroc S.r.l., Global Service S.r.l. o più brevemente Global S.r.l. hanno posto in essere un'intesa unica, complessa e continuata restrittiva della concorrenza, in violazione dell'articolo 2 della legge n.

287/1990, consistente nella fissazione concertata dei prezzi futuri di vendita al dettaglio dei carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria nel territorio di Livigno;

b) che i soggetti citati al precedente punto a) pongano immediatamente fine ai comportamenti citati e si astengano in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell'infrazione accertata al punto precedente;

c) che, in ragione di quanto indicato in motivazione, ai soggetti di cui al punto a), vengano irrogate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Parte	Sanzione
Cus.Car. S.r.l., Tre.Car. S.r.l., Ges.Car. S.r.l., Cu.Ba. S.r.l., Fibo S.r.l. in solido (Gruppo Cusini)	2.687.504,20 €
*Bormolini Luigi S.r.l.	233.353,20 €
Global S.r.l.	695.281,40 €
Sirloc S.r.l.	671.048,17 €

Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera c) devono essere pagate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito *internet* www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/1981, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Degli avvenuti pagamenti deve essere data immediata comunicazione all'Autorità, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

Ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge, le imprese che si trovano in condizioni economiche disagiate possono richiedere il pagamento rateale della sanzione.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

* [NdR] Si legga "Bondi Carburanti di Bormolini Luigi S.r.l.".